

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII. Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **28.** SITZUNG

21. 2. 1980



Indice

Disegno di legge n. 26:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”

pag. 1694

Mozione n. 5 di condanna dell’intervento sovietico dell’Afghanistan e di invito al Governo italiano per un intervento attivo in sede internazionale (presentata dai cons. prof. Giancarlo Tomazzoni, p.i. Riccardo Ricci, Walter Micheli, arch. Giorgio Ziosi, Ugo Panza, p.i. Aldo Marzari, Ugo Tartarotti, in data 23 gennaio 1980)

pag. 1710

Delibera n. 13:

“Modifica all’art. 1 del Regolamento delle indennità”

pag. 1715

Disegno di legge n. 28:

“Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 26:

“Abänderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen über die Gemeindeordnung und über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane”

Seite 1694

Beschlußantrag Nr. 5, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Tomazzoni, Ricci, Micheli, Ziosi, Panza, Marzari und Tartarotti, zur Verurteilung des sowjetischen Eingriffes in Afghanistan und zur Aufforderung an die italienische Regierung, sich bei internationalen Stellen tatkräftig zu verwenden (23. Jänner 1980)

Seite 1710

Beschluß Nr. 13:

“Änderung des Artikels 1 der Entschädigungs- und Vergütungsordnung

Seite 1715

Gesetzentwurf Nr. 28:

“Bestimmungen über die Neuordnung des Katasterdienstes und über die Überstellung des bei den ärrarialtechnischen Ämtern von

tecnici erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale"

pag. 1722

Trient und Bozen und den entsprechenden Außenämtern Dienst leistenden staatlichen Personals an die Region und andere Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personals"

Seite 1722

Interrogazioni e interpellanze

pag. 1735

Anfragen und Interpellationen

Seite 1735

Presidenza del Presidente PARIS

Ore 9.50

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZARI (segretario questore - P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 14.2.1980.

MARZARI (Segretario questore - P.C.I.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna. il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Malossini, Marziani, Mengoni, Ongari, Plotegher, Piccoli, Zanghellini, Achmüller, Benedikter, Ferretti, Franzelin, Langer, Lunger, Magnago, Pasqualin, Zelger.

Comunicazioni:

In data 18 febbraio 1980 i consiglieri regionali appartenenti al gruppo consiliare del

Partito Comunista Italiano, hanno presentato il seguente disegno di legge:

— n. 31: "Norme per l'assistenza farmaceutica gratuita a favore dei pensionati a basso reddito".

In data 4 febbraio 1980 il cons. Grigolli ha presentato l'interrogazione n. 47, riguardante la determinazione di talune innovazioni nell'ambito di leggi di settore, per l'accelerazione dell'iter delle pratiche dei Comuni e comprensori.

Il testo di detta interrogazione e la rispettiva risposta scritta faranno parte del resoconto stenografico dell'odierna seduta. (v. in Allegato)

L'ordine del giorno della seduta odierna prevede al punto 1): Disegno di legge n. 25: "Modifiche della legge regionale ecc."

Sull'ordine dei lavori? La parola al Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Presidente, io pregherei il Signor Presidente di proporre al Consiglio regionale l'anticipo e discussione del

punto 4) del nuovo ordine del giorno: Disegno di legge n. 26: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", perchè al titolo II di questo disegno di legge si propongono degli aumenti alle indennità ai presidenti e agli scrutatori di seggi elettorali, e, dato che con tutta probabilità, il giorno 16 marzo ci sono i due referendum in provincia di Trento, vorremmo che queste indennità si potessero dare ancora per la giornata del referendum. Quindi vorrei pregare di anticipare questo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Sulla proposta chi vuole esprimersi? Se nessuno intende opporsi la ritengo approvata.

Passiamo quindi il punto 4) all'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 26: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*.

La parola al Presidente relatore.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): La presente proposta di legge, suddivisa in due titoli, introduce talune modifiche alla vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei Comuni e di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

La vicenda politica nazionale non ha consentito al Parlamento di varare l'atteso provvedimento legislativo che dovrebbe dettare una nuova disciplina e per il nuovo quadro istituzionale del sistema delle autonomie e per la finanza locale.

L'urgenza di avere in tempi brevi un testo

legislativo di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali è stata vigorosamente espressa da tutti i rappresentanti degli Enti locali di tutti i partiti nella recente Assemblea di Viareggio promossa dall'A.N.C.I.

Il Senato della Repubblica peraltro ha già ripreso, attraverso un Comitato ristretto, l'esame dei disegni di legge ripresentati in Parlamento da vari partiti appena iniziata la legislatura, per giungere alla formulazione di un testo coordinato.

Nel frattempo però, anche a seguito della emanazione negli scorsi anni di leggi che modificano la disciplina della contabilità dello Stato si sono rese necessarie norme di raccordo fra la contabilità degli enti locali e quella statale soprattutto in considerazione della unicità della finanza pubblica e del fatto che nel settembre scorso è stato emanato il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 che di fatto coordina la contabilità comunale con la contabilità statale.

Nella stesura del presente disegno di legge si sono tenute presenti oltre alla normativa statale, sia la nuova normativa adottata dalla Provincia di Trento in materia di contabilità e bilanci provinciali, sia quella analoga che la Provincia di Bolzano sta per varare, anche in considerazione del fatto che dopo lo Stato sono le Province le maggiori erogatrici di finanziamenti ai Comuni.

Il titolo primo della presente proposta di legge modifica ed integra l'attuale normativa regionale in materia di bilanci e contabilità dei Comuni.

Tali modifiche ed integrazioni si rendono necessarie come sopra già detto, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 che detta norme per il coordinamento delle disposizioni che regolano la contabilità dei Comuni con quelle contenute nelle leggi di

modifica della contabilità dello Stato 5 luglio 1978, n. 468 e 14 maggio 1976, n. 335.

Le principali innovazioni che la presente normativa contiene riguardano l'obbligatorietà del bilancio pluriennale per i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, la facoltatività di dotarsi di tale strumento contabile per i restanti Comuni, facendo propria una raccomandazione espressa sia dall'UNCEM che dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano.

Per il bilancio annuale viene previsto che lo stesso venga redatto sia in termini di competenza che di cassa; viene eliminato l'esercizio supplementivo; è previsto il divieto alla contrazione di nuovi mutui in mancanza della approvazione del conto consuntivo relativo all'anno finanziario di due anni precedente a quello in cui viene assunto il mutuo.

Inoltre, anche in relazione alla proposta contenuta nel documento finale dell'Assemblea nazionale dell'A.N.C.I. dei primi di ottobre a Viareggio, si prevede che tutta la normativa innovativa dei sistemi della contabilità comunale, abbia applicazione a decorrere dall'anno finanziario 1981, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità dei Comuni della nostra regione sarà impegnata nella prossima primavera dalle elezioni per il rinnovo degli organi delle proprie amministrazioni.

Al fine di consentire ai Comuni e a tutti gli operatori del settore una più facile consultazione della legislazione in materia, è previsto che la Giunta regionale provveda alla unificazione in un testo unico di tutte le leggi regionali riguardanti l'ordinamento dei Comuni.

Il titolo secondo del disegno di legge finalizzato allo svolgimento delle operazioni

elettorali relative al rinnovo delle Amministrazioni comunali e allo svolgimento dei referendum popolari che si effettueranno la prossima primavera comprende disposizioni modificative ed integrative delle leggi regionali concernenti la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. In particolare si regolamentano il trattamento economico dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, lo svolgimento contemporaneo della elezione del Consiglio comunale con quella dei Consigli circoscrizionali di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, l'espressione del voto da parte dei ciechi con l'aiuto di un accompagnatore, l'autorizzazione del personale regionale ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni di che trattasi e l'unificazione in forma di testo unico di tutte le norme regionali in materia di composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. La nuova norma introdotta che consente ai non vedenti di poter esprimere il proprio voto con l'ausilio di un accompagnatore, presentando in luogo del richiesto certificato medico, la tessera di iscrizione alla Unione italiana ciechi, era stata da tempo caldeggiata dalla categoria. Si è ritenuto di poter aderire a tale richiesta essendo necessaria per il rilascio del certificato richiesto dalla legge, una visita specialistica, ed in considerazione del fatto che all'Unione italiana ciechi possono aderire tutti i non vedenti, senza alcuna distinzione per l'origine della loro invalidità. Si è accertato inoltre che anche gli aderenti che hanno un residuo di visus, cosiddetto doppio decimo, non sono in grado praticamente di esprimere il loro voto senza l'aiuto di una persona accompagnatrice.

Le norme transitorie contenute negli articoli 15 e 16, infine, estendono le disposizioni relative all'aumento dei compensi fissi spettanti ai componenti dei seggi ed all'ammissione al voto dei ciechi, già proposte per le elezioni comunali, anche ai referendum abrogativi di leggi regionali o provinciali che si effettueranno nell'anno 1980, e ciò in attesa di analogo aggiornamento delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale alle quali fa riferimento la legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni concernente lo svolgimento dei referendum.

Si confida pertanto che il Consiglio regionale voglia favorevolmente esaminare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della I Commissione.

a **BECCARA (D.C.):** La I. Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute del 10 e del 17 gennaio 1980, alla presenza dell'Assessore regionale competente, prof. Aldo Ongari, il quale ne ha illustrato le finalità e ha presentato, a nome della Giunta, alcuni articoli di nuova istituzione, che appaiono dal testo allegato.

Particolare attenzione è stata riservata agli articoli 7 bis e 7 ter, sui quali alcuni membri della Commissione hanno espresso delle perplessità e si sono astenuti, in attesa di conoscere in merito il pensiero del loro gruppo, riservandosi pertanto di assumere in aula un atteggiamento definitivo.

I membri della Commissione hanno auspicato che venga assolto al più presto l'impegno assunto a suo tempo di produrre un unico, organico

testo della materia, riguardante le autonomie e gli enti locali.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con due astensioni (P.S.I. e P.P.T.T.-U.E.).

Viene ora rimesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Grigolli per il parere finanziario della II commissione.

GRIGOLLI (D.C.):

La II. Commissione legislativa, riunitasi in data 7 febbraio 1980, accertata la disponibilità della somma di lire 100 milioni occorrente per l'attuazione del provvedimento di legge, ha espresso parere favorevole all'unanimità, proponendo la seguente nuova formulazione dell'articolo 18 — Norma finanziaria —: "All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge, previsto in lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1980 si provvede con riduzione di una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso".

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 1

I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige con popolazione superiore a ventimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in

cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della Provincia di appartenenza. Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione, ricostituendone comunque l'iniziale estensione.

La classificazione funzionale della spesa deve contenere una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè a eseguire le spese in esso previste.

I Consigli comunali dei Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti possono deliberare l'adozione dello strumento contabile del bilancio pluriennale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

All'art. 1 è stato presentato, dai cons. Tonelli, Boato e Tomazzoni, il seguente emendamento: sostituire la parola "ventimila" con la parola "diecimila". Mi pare che sia all'ultimo capoverso. Solo al primo comma. Il termine "ventimila" è scritto anche nell'ultimo capoverso. Allora comma primo e ultimo. Signori consiglieri proponenti?

Altro emendamento all'art. 1, terza riga: sostituire "ventimila" con "diecimila", firmato Ziosi e Marzari. Probabilmente identico, quindi aggiungiamo anche questo. Naturalmente si fa una discussione unica, salvo due presentazioni, ma non credo si renda necessario. Chi vuole illustrarlo? Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Mi sembra appunto estremamente chiara la proposta che facciamo. Abbiamo già avuto modo di discutere più volte in altre occasioni anche il fatto che, rispetto alla predisposizione dei bilanci, i comuni della nostra regione debbano uniformarsi in termini più impegnativi a quelle che sono anche le leggi che le due Province hanno espresso in questa materia. Direi che l'ordinamento, vista la disposizione e la consistenza dei comuni della nostra regione, deve essere quello di arrivare ai 5 mila abitanti, cioè di costringere in termini positivi, non in termini di costrizione coercitiva, cioè di abituare anche i piccoli comuni a comportarsi in termini programmatici, in termini di programmazione della spesa ecc. Abbiamo messo "diecimila" sapendo che, come primo approccio a questo tipo di questioni, allarghiamo solo di poco la proposta contenuta all'interno dell'art. 1: lo penso però che il buon senso debba portare questo Consiglio ad accettare all'unanimità la proposta che facciamo.

PRESIDENTE: Cons. Ziosi, vuole anche la sua illustrazione? Sì, prego.

ZIOSI (P.C.I.): Anzitutto perchè c'è una disponibilità, mi pare ovvio nel sottolinearlo, ma comunque lo faccio, alla unificazione dei due

emendamenti; inoltre, per ribadire che, se è vero, tra parentesi, che la nuova legge di contabilità è un dato positivo; e così ci eravamo anche espressi in sede di Consiglio provinciale, si tratta di non vanificarla questa legge. E' pacifico che quando parliamo del Trentino-Alto Adige, dei 20 mila abitanti come limite oltre il quale si rende obbligatorio questo raccordo, perchè poi si tratta di un raccordo ovviamente, tra la programmazione provinciale sia pure a livello finanziario e quella degli enti locali, è chiaro che se manteniamo il limite dei 20 mila si tratta poi di ridurre a pochissimi centri. Quindi, io credo che se è vero che siamo d'accordo che la nuova legge di contabilità introduce dei criteri di programmazione apprezzabili, anche magari soltanto da un punto di vista finanziario, però è un criterio certamente accettabile, ci sembra coerente allora anche insistere e sostenere che analogo criterio vada esteso anche agli enti locali, perlomeno a quelli di maggior peso per la provincia di Trento; si tratta poi di raddoppiare mi sembra, saranno 4 o 5 contro i due, che la legge nel testo proposto dalla commissione consentirebbe.

Mi sembra, quindi, che estendere questo concetto e comprendere quindi questi enti locali significa oltre tutto dare anche un peso diverso alla programmazione che le due province dovrebbero darsi, raccordando quindi la programmazione delle disponibilità finanziarie delle due province e raccordandole con quelle anche degli enti locali.

Quindi, io credo che in effetti questi due emendamenti, che ovviamente si possono unificare, siano più che giustificati nella nostra realtà.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare? Prego,

cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ich finde es positiv, daß die Einbringer dieses Änderungsantrages den Vorschlag unterbreiten, die Einwohnerzahl von 20.000 auf 10.000 zu reduzieren. Also ich stimme diesem Antrag zu, auch wenn ich es begrüßen würde, wenn die Reduzierung auf 5.000 Einwohner gemacht würde, aber es bedeutet ja schon einen Fortschritt, wenn die Einwohnerzahl auf 10.000 reduziert würde. Denken wir, bei 20.000 würden in der Provinz Bozen nur zwei Gemeinden in Frage kommen, also die Hauptstadt der Provinz Bozen und die Stadt Meran. Alle anderen 114 Gemeinden würden hier nicht hineinfallen. Ich glaube, es wäre unbedingt wichtig und notwendig, daß auch Gemeinden wie Eppan, Lana usw. in dieser Größenordnung in diesen Bereich hineinfallen. Aber jedenfalls ist es auch schon ein Fortschritt, wenn man diese Reduzierung vornimmt. Vielleicht gibt es noch Vorschläge, daß man sich auf 5.000 einigen könnte. Ansonsten werden wir vielleicht diesen Versuch für die nächsten Jahre bei 10.000 lassen und früher oder später noch einmal auf 5.000 zurückkommen.

(E' un dato positivo che i presentatori del presente emendamento propongano di ridurre il numero degli abitanti da 20.000 a 10.000. Sono favorevole a questa proposta, sebbene desiderassi un'ulteriore riduzione a 5.000 abitanti, ma è già un progresso notevole ridurre il numero degli abitanti a 10.000 unità. Lasciando infatti il tetto dei 20.000 in Provincia di Bolzano verrebbero presi in considerazione soltanto due Comuni e cioè il capoluogo Bolzano e Merano, mentre gli altri 114 Comuni sarebbero esclusi. Ritengo

assolutamente necessario ed importante includervi anche Comuni come Appiano, Lana ecc., ma questa riduzione, ripeto, è già un notevole passo avanti. Si potrebbero forse fare altre proposte, per accordarsi sui 5.000. Facciamo pure per i prossimi anni il tentativo con il limite di 10.000, per ritornare prima o poi sull'ipotesi delle 5.000 unità.)

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Auch die Südtiroler Volkspartei ist mit diesem Änderungsvorschlag einverstanden. Wir sind ohne weiteres auch damit einverstanden, daß Gemeinden mit 10.000 Einwohner dieses Mehrjahresprogramm erstellen sollen. Ich bin überzeugt, daß man ihnen das zur Pflicht macht. Ich bin überzeugt, daß auch die kleineren Gemeinden mehr und mehr ein solches Mehrjahresprogramm freiwillig erstellen werden, weil sie ja mit einem Mehrjahresprogramm auch viel leichter arbeiten, ihre Schwerpunkte auf längere Zeit setzen können und nachdem wir auch ein Gemeindefinanzierungsgesetz haben, das dreijährig ausgerichtet ist, werden die Gemeinden auch ihr Programm auf mehrere Jahre ausrichten und wenn es jetzt für Gemeinden mit über 10.000 zur Pflicht gemacht wird, haben wir nichts dagegen; wir hätten auch von allem Anfang an einem solchen Vorschlag zustimmen können. Wir sind von der Überzeugung ausgegangen, daß die Gemeinden sowieso mehr und mehr aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus mit Sicherheit Mehrjahresprogramme erstellen werden.

(Illustrissimo Signor Presidente! Anche io

S.V.P. è favorevole a questo emendamento. Noi siamo d'accordo che Comuni fino a 10.000 abitanti predispongano un programma pluriennale. Sono persuaso che ciò sia un dovere e che anche i Comuni minori vi provvederanno mano a mano volontariamente. Gli amministratori potranno lavorare con maggior sollievo, potendo definire i problemi chiave nel corso di più anni ed inoltre la legge concernente il finanziamento dei Comuni tende al triennio, per cui nulla osta, acchè le amministrazioni comunali predispongano programmi estesi a diversi anni. Noi abbiamo nulla in contrario che si obblighino in tal senso i Comuni con più di 10.000 abitanti. Simile proposta si sarebbe potuta accettare sin dall'inizio. Siamo partiti dalla persuasione che i Comuni predisporranno comunque ed in misura sempre maggiore per proprie esigenze programmi pluriennali.)

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Per dare adito al Presidente di valutare l'eventuale accettazione, che noi gradiremmo, dell'emendamento all'emendamento proposto da Erschbaumer, cioè dei 5 mila invece dei diecimila, se gli altri sono d'accordo, visto che c'è questa tendenza. Noi avevamo proposto i diecimila e quindi vogliamo sentire.

PRESIDENTE: Lo scriva, consigliere, però! Perchè devo averlo agli atti io. Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): La Giunta aveva proposto i 20 mila, seguendo un po' la legge dello Stato, la 421; anche questa all'art. 1 dice: "Le province, i comuni, i capoluoghi di popolazione sopra i 20 mila abitanti hanno

l'obbligo di redigere...". Abbiamo discusso un po' in Giunta, abbiamo sentito anche i Comuni; però, sentiti adesso gli interventi dei proponenti l'emendamento e degli altri consiglieri che hanno voluto parlare, la Giunta è d'accordo di accettare i diecimila, di spostare da 20 mila ai 10 mila, pur lasciando l'ultimo comma nel quale si dice: "I consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila possono deliberare l'adozione dello strumento contabile del bilancio pluriennale".

PRESIDENTE: Cons. Boato, lo lascia così, dopo la risposta del Presidente? Va bene. Altri sull'argomento? Nessuno. E' in votazione, dopo l'unificazione, perchè in effetti anche letteralmente sono uguali, l'emendamento: sostituire le parole "ventimila" con le parole "diecimila" sia alla terza riga del I. comma, sia alla seconda e terza riga dell'ultimo comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato all'unanimità.

E' in discussione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio annuale di previsione a norma della legislazione regionale vigente.

Le entrate e le spese sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate rispet-

tivamente per categorie e per sezioni, in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.

Le spese correnti sono indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

Nel bilancio pluriennale le entrate relative a tributi propri, quelle per trasferimenti a carico dello Stato, della Regione o delle Province di Trento e Bolzano in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito dell'anno in corso e degli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito.

Le entrate relative ad assegnazioni e contributi speciali dello Stato, della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e quelle derivanti da proventi di servizi o attività del Comune, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai prestiti e mutui già autorizzati, e, distintamente, le entrate derivanti da nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare o stipulare nel periodo considerato per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese

necessarie per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi comunali, nell'ammontare previsto tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese relative ai programmi e progetti che si intendono realizzare nel corso del periodo considerato.

Sono infine indicate le spese dipendenti dal servizio dei prestiti e mutui già contratti, e, distintamente, di quelli che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo considerato a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

La gestione finanziaria dei Comuni si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa nonché operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

La gestione finanziaria è unica, come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne.

Al bilancio annuale di previsione debbono essere allegati i conti consuntivi delle aziende municipalizzate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 6

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa, le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, al netto degli ammortamenti, e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 7

Sono soppressi gli articoli 65, primo comma e 66 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 7 bis

All'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunti i seguenti

commi:

“I Comuni nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitive previste nell’ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato”.

Sull’articolo 7 bis è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento; è un emendamento sostitutivo:

“Il terzo comma dell’articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è sostituito dai seguenti commi:

“La Giunta comunale qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, deve chiedere al Consiglio comunale l’autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio con riferimento a quello presentato o, in sua mancanza, a quello dell’esercizio scaduto limitatamente ad un massimo di quattro mesi e comunque non oltre il termine ultimo previsto dalle leggi provinciali per l’approvazione del bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

I Comuni nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale, non possono impegnare per ciascun capitolo di bilancio, somme superiori a quelle

previste nel bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme rispettivamente impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato o interamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali”.

Il Presidente vuole illustrarlo?

PANCHERI (Presidente G.R.- D.C.): Brevemente. Il primo comma dell’emendamento è in collegamento con la legge dello Stato; il terzo comma dell’art. 65 prevedeva prima che con l’esercizio scaduto si poteva impegnare dei fondi fino a un massimo di 3 mesi, la legge dello Stato adesso porta a 4 mesi. Però, tenendo conto che la Giunta comunale deve chiedere la deliberazione del consiglio comunale, deve esserci una deliberazione del consiglio comunale, questa autorizzazione deve essere concessa come una gestione provvisoria del bilancio che prima non era prevista nelle nostre leggi e, anche collegandoci con il nuovo termine ultimo fissato dalle leggi provinciali, sia quella provinciale di Trento che quella provinciale di Bolzano quando sarà approvata.

Invece abbiamo modificato il primo comma dell’emendamento 7 bis della commissione, che è diventato il secondo dove dice “per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitive previste nell’ultimo bilancio approvato”; abbiamo stralciato “definitive” abbiamo detto “somme superiori a quelle previste nel bilancio approvato”, senza scrivere “definitive” che non serve a niente.

E il resto è uguale all’emendamento approvato

dalla commissione.

E' il primo comma che è modificato, portando da tre mesi quindi a 4 mesi la possibilità del bilancio provvisorio.

PRESIDENTE: Chi chiede di intervenire sull'emendamento sostitutivo? Nessuno. E' in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 7 bis: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 7 ter

L'articolo 69 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è costituito dal seguente articolo:

“Nei bilanci di previsione dei Comuni sono istituiti, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario ed un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Nel bilancio di cassa è inoltre iscritto un fondo di riserva — di ammontare non superiore alla differenza tra residui passivi presunti e previsioni di competenza da un lato e previsioni di cassa dall'altro — i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti con deliberazione della Giunta comunale non soggetta a controllo, semprechè il volume dei

pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere il totale delle previsioni di incasso più il fondo iniziale di cassa, e che la singola previsione del capitolo da impugnarne non ecceda il totale dei relativi residui e dello stanziamento di competenza.

E' in discussione l'art. 7 ter. Chi chiede di parlare? Sull'ordine dei lavori? Prego.

ZIOSI (P.C.I.): Non vorrei correggerla, ma non vorrei nemmeno che incorresse in un errore. Se non ho inteso male, nella votazione precedente è stato votato l'emendamento ma non l'articolo.

PRESIDENTE: E' sostitutivo. L'emendamento dice: L'art. 7 bis è sostituito dal seguente. Credo sia rituale, come si dice.

Allora è in discussione l'art. 7 ter. Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 7 ter: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 8

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente a quello in cui i nuovi mutui vengono deliberati.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 9

Le disposizioni sulla contabilità comunale, di cui ai precedenti articoli, avranno applicazione con l'anno finanziario 1981.

Lo metto in votazione: è approvato con 1 astensione.

Art. 9 bis

“Al secondo comma dell'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, integrato con l'articolo 6 della legge 2 settembre 1978, n. 16 e sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, dopo le parole “di mera esecuzione” e prima delle parole “di atti deliberativi”, è inserito “di legge”; e dopo le parole “di atti deliberativi” la congiunzione “e” è sostituita con “e/o”.

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Su questo non ci capisco niente. Vorrei che venisse spiegato perchè....

PRESIDENTE: Quando interviene si alzi pure, cons. Tonelli, così si capisce meglio.

TONELLI (D.P.): Chiedevo delle spiegazioni.

PRESIDENTE: Il signor Presidente vuole spiegare? La parola al Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): L'art. 44 bis parla di controlli di legittimità da parte della Giunta provinciale delle deliberazioni trasmesse dai comuni. E l'aggiunta “di legge” è per semplificare maggiormente la possibilità della comprensione della delibera, del modo col quale è approvata la deliberazione; non solo “di atti deliberativi”, ma viene inserito “di legge”,

trasmessi per obbligo di legge. Per la congiunzione “e/o” vale lo stesso discorso, era una modifica che da anni si voleva predisporre con queste due parole e finalmente si è trovato il posto giusto da inserirla in questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Mi permetterei peraltro, signor Presidente, di suggerire, prima del “è inserito di legge” di mettere le virgole perchè altrimenti ho l'impressione che il testo dell'art. 44 non sia chiaro.

Il testo, se ricordo bene, attualmente dice: “di mera esecuzione e di atti deliberativi”. La modifica vuol essere: “di mera esecuzione”, virgola, “di legge,” virgola, “e/o” di

Allora suggerirei una questione puramente tecnica, ma credo sia necessaria, mettiamo fra due virgole il “di legge”, altrimenti nel testo non vengono inserite.

Chi altri chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 9 bis con quella correzione che ho suggerito: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 10

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alle modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce la nuova classificazione delle entrate e delle spese, nonchè i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 11

Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "lire 30.000" sono sostituite dalle parole "lire 60.000".

Al secondo comma dello stesso articolo le parole "lire 20.000" sono sostituite dalle parole "lire 40.000".

Al quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole "sezione unica del Comune", sono inserite le parole "e quelli della prima sezione del Comune con più di 25 sezioni", e le parole "lire 10.000" sono sostituite dalle parole "lire 20.000".

Al quinto comma dello stesso articolo le parole "lire 20.000" e le parole "lire 15.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "lire 40.000" e "lire 30.000".

Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente comma:

"Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del Consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, i compensi fissi di cui al primo ed al secondo comma sono maggiorati di lire 10.000".

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento all'ultimo comma dell'art. 11, che dice: sostituire le parole "lire diecimila" con le parole "lire quindicimila".

E' aperta la discussione sull'emendamento. Prego, signor Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): L'emendamento è stato presentato perchè in questi giorni il Senato della Repubblica ha approvato un disegno di legge sugli aumenti delle indennità

ai presidenti e agli scrutatori, portando a 15 mila lire la maggiorazione nell'eventualità che si svolgano più elezioni nello stesso giorno. Quindi proponiamo anche noi le 15 mila lire, come le proponiamo al comma che riguarda anche i referendum.

PRESIDENTE: E' in discussione l'emendamento sostitutivo: testè commentato. Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'emendamento: è approvato all'unanimità.

E' in votazione l'art. 11 come emendato: è approvato all'unanimità.

Art. 12

Al quinto comma dell'art. 46 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è aggiunta la seguente proposizione: "In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 13

Alla lettera c) del terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è aggiunta la seguente proposizione: "nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del Consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da un'apposita cassetta".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 14

Il personale dipendente dalla Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 15

In parziale deroga alle vigenti disposizioni, i compensi fissi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali in occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali o provinciali, da effettuarsi nell'anno 1980, sono stabiliti come segue:

- a) per il Presidente ed i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione rispettivamente in lire 60.000 e in lire 40.000, al lordo delle ritenute di legge;
- b) per il Presidente ed i componenti del seggio speciale rispettivamente in lire 30.000 e in lire 20.000, al lordo delle ritenute di legge.

Se i referendum da effettuarsi contemporaneamente nell'anno 1980 siano più di uno, i

compensi fissi di cui alla lettera a) del precedente comma sono maggiorati di lire 10.000 e l'urna destinata a contenere le schede di votazione autenticate è sostituita da un'apposita cassetta.

Sull'art. 15 sono stati presentati due emendamenti dalla Giunta. Il primo recita: al primo e secondo comma dell'art. 15, dopo le parole "da effettuarsi" sono inserite le parole "o effettuati". Il secondo emendamento dice: le parole "diecimila" sono sostituite con le parole "quindicimila", all'ultimo comma dell'articolo 15. Vuole commentare, signor Presidente, magari contemporaneamente tutti e due per risparmio di tempo?

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Il secondo emendamento è inutile commentarlo perchè riguarda la stessa motivazione citata prima.

Il primo emendamento aggiuntivo delle parole "o effettuati" l'abbiamo presentato nell'eventualità che il disegno di legge non venga vistato dal Governo subito, o non passasse l'urgenza che noi abbiamo chiesto; quindi "da effettuarsi" intendeva che non erano ancora effettuati alla data di entrata in vigore della legge e può soddisfare un po' tutte le richieste.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'emendamento che recita: al primo e secondo comma dell'art. 15 dopo le parole "da effettuarsi" sono inserite le parole "o effettuati" Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

E' in votazione l'emendamento dell'ultimo comma: sostituire le parole "diecimila" con "quindicimila": è approvato all'unanimità. E' in

discussione l'art. 15, come emendato dalle due precedenti votazioni. Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 15 così emendato: è approvato all'unanimità.

Art. 16

In occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali da effettuarsi nell'anno 1980 i ciechi, in sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto per farsi accompagnare in cabina per esprimere il voto, possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Chiedo perchè sono norme transitorie, anche quelle delle cifre per esempio, cioè scadrebbero quest'anno sostanzialmente, è una ragione di aggiornamento per gli anni successivi o rientrano in vigore norme precedenti?

PRESIDENTE: Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Sono transitorie perchè la legge elettorale sul referendum è collegata con la legge elettorale regionale. E' intenzione della Giunta, dopo la discussione anche e la proposta della commissione di convalida discussa nell'ultima seduta, di presentare entro la fine dell'anno modifiche sostanziali della legge elettorale regionale, inserendo anche tutto questo che riguarda la parte dei compensi agli scrutatori e presidenti, sia per le elezioni regionali che per i referendum. Quindi riguarda solo il 1980 perchè noi entro il 1980

presentiamo un disegno di legge, che modifica il tutto. Non potevamo collegarlo con la legge comunale perchè non sono collegati con le elezioni comunali i referendum.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare? Nessuno.

E' in votazione l'art. 16; è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 17

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 5 novembre 1968, n. 34, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, con quelle del titolo I della presente legge.

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo secondo della presente legge con le leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 13 aprile 1964, n. 18, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 8 marzo 1971, n. 3, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7 e 7 luglio 1978, n. 12.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 18

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge, previsto in lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1980 si provvede con riduzione di una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo 670 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' stato presentato un emendamento sostitutivo, il quale recita:

“La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente vuole illustrare l'emendamento sostitutivo? No? E' intuibile, va bene.

Ricordo che l'urgenza di cui all'articolo 55 richiede la maggioranza assoluta.

Chi chiede di parlare sull'emendamento sostitutivo? Nessuno.

E' in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato con 41 voti a favore (maggioranza richiesta n. 36)

Dichiarazioni di voto? Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Volevo motivare brevisimamente l'astensione di Neue Linke-Nuova Sinistra, non dipendente dal meccanismo in se cioè della trasposizione delle indicazioni che

vengono dalla legislazione nazionale e più o meno direttamente dalla legge di contabilità provinciale per Trento e della futura per Bolzano, che immagino sarà omogenea a quella di Trento, cioè l'astensione non dipendente da questa necessaria trasposizione e razionalizzazione interna del sistema a tutti gli enti locali, ma da alcuni elementi che non ripropongo, li cito soltanto, negativi della stessa legge di contabilità, che, pur essendo nell'insieme un meccanismo, dal punto di vista formale, migliorativo rispetto al sistema precedente senza dubbio, però ha in se alcuni elementi, ne cito tre, che si ripropongono anche all'interno poi delle modalità operative dei comuni.

Il primo è una esasperazione di fatto, data la situazione complessiva delle amministrazioni provinciali e anche locali dell'aspetto finanziario rispetto all'aspetto programmatico complessivo e quindi il rischio di fatto che il bilancio sia un elemento esclusivamente o quasi esclusivamente finanziario, rispetto alla necessità, specialmente per un bilancio pluriennale, cioè per un programma pluriennale, di un discorso non di sogni, ripeto per chi spesso taccia la programmazione come libro dei sogni, però non si vede mai nè il libro dei sogni nè il libro della realtà, ma di un discorso di programma che sia molto legato alla realtà e che abbia il suo riflesso nel bilancio e che non dipenda invece dal bilancio, questo è il primo punto.

Il secondo riguarda la contraddizione in se, forse inevitabile in questa legge relativa ai comuni, che l'esercizio provvisorio, dilungato fino ai 4 mesi, comporta rispetto alla scadenza che si dà alla legge di contabilità della provincia di Trento, perchè è l'unica approvata, del 31 ottobre dell'anno precedente, e cioè al concetto,

chedovrebbe essere rispettato, che il bilancio si fa l'anno prima per l'anno dopo e non in apertura magari avanzata di anno. Certo è migliorativo rispetto a certe situazioni di ritardi addirittura di 6 o 7 mesi, un comune lo può fare lo stesso, ma è un implicito incentivo a poter entrare con l'esercizio provvisorio nell'anno invece in cui deve essere già in vigore il bilancio.

La terza questione è quella del fondo di riserva, che è un meccanismo più complicato. Bisognerebbe rileggere gli articoli della legge di contabilità, vedere anche come in sede di bilancio provinciale questa voce permette una discrezionalità, non basta dire "per problemi di necessità assoluta" perchè nella necessità assoluta entra la discrezionalità stessa dell'amministrazione, cioè un'amministrazione può essere rigorosissima, altre per ragioni soggettive o per ragioni oggettive si trovano di fatto a utilizzare il fondo di riserva per voci che in realtà non sono di necessità assoluta e che sono correzioni di errori di impostazione programmatica, per non dire altre cose e lasciare assolutamente nessuno spazio a problemi di brogli, non parlo di questo, parlo proprio anche di una limpidezza e trasparenza dell'amministrazione. Quindi, impostazione di esasperazione dell'aspetto finanziario, rispetto all'aspetto programmatico complessivo economico, territoriale in senso realistico, io non faccio il discorso del programma col P maiuscolo, secondo, la questione dell'esercizio provvisorio; terzo, la questione dei fondi di riserva che è anche un problema di morale pubblica. Ci dovrebbe essere molto più rigore, molta più precisazione in termini di legge, perchè poi l'elasticità è molto più elevata in termini di amministrazione del giorno per giorno.

Per cui, ripeto, non il voto negativo che abbiamo dato in sede di legge di contabilità, nonostante alcuni aspetti positivi già dichiarati sul meccanismo formale e innovativo dal punto di vista metodologico della legge di contabilità, voto di astensione in questa legge che ripropone una omogeneizzazione relativamente auspicabile, — certo che se fosse stata migliorativa rispetto alla legge di contabilità, per qualche aspetto, non sarebbe stato male —, comunque ripropone una omogeneizzazione a valle di un meccanismo, che è ormai instaurato in tutta la provincia e anche nella provincia di Sudtirolo lo sarà fra breve.

PRESIDENTE: Altri per dichiarazioni di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 49

sì 44

schede bianche 5.

Il Consiglio regionale approva.

Ritorniamo al punto 1) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 25: "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 5 modificata dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 7: "Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali" (presentato dai consiglieri Alessandro Langer e Alessandro Boato).

Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Chiedevo, per cortesia, per l'assenza del cons. Langer, capogruppo nostro e anche relatore di questa legge, motivata da ragioni politiche, — a Roma si discute una mozione che riguarda il Sudtirolo stamattina —, chiedo se è possibile il rinvio alla prossima seduta di questo disegno di legge e quindi il passaggio al successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sulla proposta? Nessuno. La proposta si intende approvata. Allora il punto 1) viene rinviato alla prossima seduta.

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 5 di condanna dell'intervento sovietico dell'Afghanistan e di invito al Governo italiano per un intervento attivo in sede internazionale" (presentata dai cons. prof. Giancarlo Tomazzoni, p.i. Riccardo Ricci, Walter Micheli, arch. Giorgio Ziosi, Ugo Panza, p.i. Aldo Marzari. Ugo Tartarotti, in data 23 gennaio 1980).

Prego, cons. Tomazzoni per la lettura della mozione.

TOMAZZONI (P.S.I.): L'intervento sovietico nell'Afghanistan è l'ultimo, grave episodio del moltiplicarsi delle tensioni politiche e militari e di atti di forza che mettono in pericolo la pace nel mondo.

Di fronte a tale intervento, che certamente costituisce un'aperta violazione dei principi di indipendenza e sovranità nazionale, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige esprime la più severa condanna, nella convinzione che nessun motivo possa giustificare l'ingerenza e l'inter-

vento nella vita interna di uno Stato, e che i processi di liberazione dei popoli non possano che essere libera opera dei popoli stessi.

Al tempo stesso il Consiglio regionale esprime la sua profonda preoccupazione e contrarietà per una logica di ritorsione, di cui risultano fautori anche talune forze politiche italiane, che mostra di ignorare cause e concause della destabilizzazione mondiale — quali la tempestosa situazione monetaria e la crisi economica, che derivano in larga misura dalle scelte compiute dagli USA, ed i problemi permanentemente aperti dalla crisi energetica; che minaccia di sospendere la ratifica del SALT 2; che spinge ad un rafforzamento dei blocchi contrapposti ed ad un'espansione della loro presenza militare in nuove regioni del mondo; che rischia di compromettere definitivamente il processo di distensione che resta, in ogni caso, l'unica via percorribile dall'umanità di fronte alla prospettiva catastrofica di un conflitto atomico.

E' quindi necessario fare ogni sforzo possibile per arrestare questo grave, rapido deterioramento delle relazioni internazionali, questo accumularsi di rischi e pericoli per la pace mondiale. E soprattutto è necessario ed urgente salvare la distensione e rilanciarla su basi più sicure.

Ciò richiede che si ripristino nella vita internazionale i grandi principi della pacifica coesistenza, del rispetto della indipendenza e sovranità nazionale, della non ingerenza nella vita interna dei singoli Paesi, del negoziato e della trattativa per risolvere le controversie tra gli Stati.

Ciò richiede che si spezzi la logica della contrapposizione dei blocchi e delle politiche di potenza. Ciò richiede che si affrontino con

risolutezza, e in modo concreto, i grandi problemi di un assetto politico e di un ordine economico mondiale più giusti, che possono nascere solo da una nuova cooperazione tra Stati e Paesi con regimi sociali diversi.

Il compito più urgente — oggi — è allora quello di premere per una decisa ripresa dei negoziati e degli accordi sulla via del controllo degli armamenti.

E' quindi nel quadro delle considerazioni sviluppate, in sintonia con quell'ampio arco di forze politiche e sociali, culturali e religiose, nazionali ed europee, che hanno espresso allarme e una profonda volontà di pace e che si vengono mobilitando, e nel riconoscimento doveroso del ruolo positivo assunto, anche in questi frangenti, dal movimento progressista e dei lavoratori per dar corpo ad un'iniziativa autonoma dell'Europa finalizzata all'arresto della drammatica involuzione registrata nei rapporti internazionali, che il Consiglio regionale, preoccupato della gravità della situazione internazionale e consapevole dei suoi riflessi, dai quali non va immune la nostra Regione anche in rapporto alla sua posizione geografica ed alla delicatezza dei rapporti tra realtà diverse in una zona mistilingue di confine, si appella innanzitutto al Governo italiano:

- perchè intervenga attivamente in tutte le sedi internazionali per far prevalere una linea di negoziati e di trattative, e rifiutare qualsiasi logica di ritorsione e di inasprimento dei rapporti internazionali, che porterebbe non solo all'interruzione o all'indebolimento degli scambi economici e culturali, ma soprattutto alla rottura irreversibile del processo di distensione;
- perché, sulla base di questi indirizzi e nel

momento in cui ha la responsabilità della presidenza semestrale del Consiglio dei Ministri della CEE, si adoperi con decisione e urgenza per sviluppare una comune iniziativa europea, capace di fare dell'Europa un protagonista attivo nella difesa e nel rilancio della causa della distensione e, in primo luogo, per la ripresa del dialogo tra USA e URSS;

- perchè ribadisca la necessità di un immediato ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan;
- perchè sviluppi tutte le iniziative volte a realizzare il controllo e la riduzione degli armamenti, a cominciare dalla ratifica — da parte degli USA — del SALT 2 e dalla apertura di trattative sui missili a media gittata e sugli armamenti, che consentano di evitare l'installazione di nuovi missili in Europa, per garantire l'equilibrio al più basso livello tra i due blocchi e la sicurezza reciproca e collettiva.

Vorrei illustrare la mozione, lasciando poi anche agli altri firmatari evidentemente la possibilità di illustrarla senza spendere molte parole perchè mi pare che la mozione sia abbastanza chiara e precisa nelle sue indicazioni, nelle premesse e nel significato che vuol assumere in questo momento di difficoltà internazionale. Del resto sappiamo tutti quanto è successo e giorno per giorno seguiamo, direi con più angoscia che speranza, l'evolversi della situazione internazionale e il rabbuiarsi di questo quadro internazionale mano a mano che si va in una direzione opposta a quella indicata da noi nella mozione, cioè nella direzione delle ritorsioni. La domanda che ci dobbiamo fare è se la distensione è veramente finita. Noi pensiamo che il proseguimento o meno, la ripresa o meno,

di un dialogo, di una possibilità d'intesa, di una apertura di trattative dipenda dalle risposte, cioè dipenda dalle risposte che vengono date a quello che noi consideriamo un errore, un grave errore compiuto dall'URSS con la occupazione militare dell'Afghanistan. Ed è certo che se la risposta è fondata sulle ritorsioni risulta una risposta catastrofica. Purtroppo ci sembra che gli Stati Uniti abbiano imboccato questa strada e abbiano portato la situazione a un peggioramento graduale, in quanto è ripresa la corsa al riarmo, si è dato fiato a tutte le forze, ai cosiddetti "falchi" che esistono negli Stati Uniti e che esistono in Europa, si è portato il rischio di conflitti atomici nucleari direi quasi all'estremo limite. Tuttavia, anche se noi riteniamo che la strada della ritorsione, così come imboccata dagli Stati Uniti, non sia quella che va seguita, riteniamo che d'altro canto non si possa continuare come se niente fosse successo. L'Europa non può continuare a ingoiare tutto; ci viene in mente Stalin, quando ci furono i processi di Mosca, che diceva: "Tanto l'Europa ingoierà tutto". Direi che si deve in qualche modo reagire. Certo la nostra voce qui ha un significato estremamente limitato, è una flebile voce, la voce di una piccolissima parte dell'Europa e del mondo, però non dobbiamo sottrarci a questo diritto-dovere di dire qualche parola, di dire le nostre posizioni, esprimere almeno qualche concetto. E' chiaro che nell'immediato occorre reagire, come diciamo nella mozione, in due modi strettamente collegati, sintetizzabili l'uno nella richiesta decisa e forte di ottenere il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan e nell'altra direzione di riattivare il dialogo e i negoziati sia bilaterali che multilaterali. Mitterand a questo proposito

diceva che sarebbe una viltà fare di meno e sarebbe un avvio alla guerra fare di più.

A noi sembra, come indichiamo nella mozione, che non ci siano vie razionali per risolvere la situazione, tranne quella della distensione. Però l'elemento portante, prioritario, essenziale perchè ci siano le condizioni per riprendere la distensione è che nessuno, da nessuna parte, in nessun luogo deve poter utilizzare, a fini interni di potere, le tensioni internazionali, i difficili equilibri tra le superpotenze, i movimenti di emancipazione e di sviluppo dei paesi sottosviluppati e sfruttati. E questo sia detto per quanto riguarda l'URSS, che non può giocare la carta della sua stabilità interna scaricando all'esterno, nella sua politica di prestigio, attraverso atti come quello dell'Afghanistan, sia detto per gli Stati Uniti dove si gioca la carta della rielezione di Carter e si scaricano all'esterno le tensioni interne, le difficoltà interne del Presidente degli Stati Uniti, ma sia detto anche per l'Europa e in modo particolare per la D.C. di Kohl e di Strauss, — abbiamo sentito quale è stata la dichiarazione minacciosa e assurda fatta al congresso della D.C. in questi giorni —, sia detto anche all'interno del nostro paese, sia per quanto è emerso durante il recente congresso della D.C., sia per quanto riguarda l'utilizzo, lo sfruttamento di questa situazione di tensione, di difficoltà preoccupante a scopo di politica interna. Bisogna sgomberare il terreno da queste strumentalizzazioni se vogliamo che sia iniziato un dialogo, che riprenda la distensione. E direi che fa bene la mozione a sottolineare come le stesse conseguenze, gli stessi effetti si hanno anche all'interno della nostra Regione in questo equilibrio delicato che esiste tra le varie forze

politiche, tra i gruppi linguistici esistenti nella nostra regione, perchè la tentazione di strumentalizzare questi problemi, che investono e che gravano pesantemente su tutta l'umanità, è estremamente forte e qualche sintomo l'abbiamo già avvertito.

Ripeto, noi non siamo in grado di dare le risposte, non possiamo certo essere noi a prendere le decisioni; i nostri discorsi, ne abbiamo piena consapevolezza, hanno scarsa incidenza. Tuttavia qualche concetto credo debba essere sottolineato, e chiarito come rappresentanza della voce della nostra Regione, della nostra popolazione. Per quanto ci riguarda come socialisti noi pensiamo anzitutto che l'aver il movimento operaio modificato il suo atteggiamento sulla alleanza atlantica, rispetto a posizioni in un passato ormai abbastanza lontano, ciò non comporti automaticamente l'identificazione globale nè con l'uno nè con l'altro sistema imperiale, nè con quello americano, nè con quello sovietico.

La politica imperiale di queste superpotenze che, ripeto, a volte è anche legata o conseguenza di situazioni interne, non può vincolarci e non può vincolarci soprattutto se si colloca al di fuori di un disegno di largo respiro, di altra natura, come quello iniziato da Brandt con la Ost Politik, che aveva come obiettivo essenziale l'inserimento dei paesi dell'Est nella cultura occidentale europea, come è loro diritto; se si colloca al di fuori di quello che è un disegno che mira a ridurre e a eliminare lo sfruttamento economico e anche culturale a volte del neocolonialismo; se si colloca fuori da quel disegno che intende favorire la crescita di elementi di pluralismo e di democrazia e di autogestione nei paesi dell'Est, ma che

altrettanto si preoccupa di inserire elementi di socialismo, vale a dire dosi crescenti di partecipazione, di programmazione democratica, di gestione sociale, di giustizia nei paesi occidentali. In sostanza quello che vogliamo dire è che la battaglia per la pace nel mondo non passa per la intensificazione degli armamenti, e qui possiamo ricordare appunto come l'effetto immediato della occupazione dell'Afghanistan sia stato quello di spingere gli Stati Uniti a intensificare gli armamenti in Europa, in Giappone, in Cina, ma la battaglia per la pace si identifica invece con la battaglia per una maggiore democrazia e per una maggiore giustizia sociale. L'Europa in questo contesto può giocare un suo ruolo. A noi sembra estremamente pericolosa questa ultima posizione presa a Roma nei giorni scorsi, che sostiene la tesi della non divisibilità del problema, che è poi la tesi sostenuta dal governo Carter, il quale tenta e vuole imporla anche all'Europa. Al di là di quelle che sono le motivazioni interne di Francia e di Germania che, contro questa posizione, hanno assunto atteggiamenti di resistenza, restano per noi validi almeno due motivi principali: anzitutto, come ripeto, il nostro essere nell'alleanza atlantica non deve consentire di trasformare l'impegno di questa alleanza, che era nata come alleanza difensiva e territorialmente limitata, secondo quella che era stata la vecchia formula di Nenni, e ciò significa per noi opporsi in modo deciso alla estensione quindi dell'ambito della alleanza atlantica, dell'ambito territoriale dell'alleanza atlantica e quindi a farne strumento supino della strategia imperiale mondiale degli Stati Uniti. In secondo luogo riteniamo sia un errore far naufragare il grande disegno della Ost Politik di Brandt, che è

stato causa e non conseguenza della distensione, è stato il motivo primo da cui era nata la distensione perchè le conseguenze sarebbero quelle di porre l'URSS nella preoccupante condizione di dover fronteggiare contemporaneamente, oltre alla gara per la parità con la NATO, oltre a quella per il teatro europeo, anche una terza e una quarta, per la Cina e per il Giappone, cioè per i teatri asiatici e per quelli del Pacifico. E ciò vorrebbe dire costringere l'URSS ad uno sforzo immane di tipo economico, con danno evidente per tutta l'economia mondiale, ma crescere anche nell'URSS le angosce, i timori dell'assedio, con la conseguenza di bloccare veramente ogni possibilità di ripresa delle trattative. Non dobbiamo cioè farci trascinare dai raptus iperatlantici e tanto meno dalle conseguenze della campagna elettorale di Carter. Mi pare che in questo senso vada la mozione che noi abbiamo sottoscritto e che intendiamo sottoporre al voto del Consiglio, con la consapevolezza di dare un piccolissimo apporto per salvare il salvabile in questo momento con realismo e ciò significa utilizzare tutte le opportunità di dialogo bilaterale e multilaterale, vuol dire confermare la conferenza sulla sicurezza europea a Madrid nel prossimo autunno, vuol dire ricercare nuove aperture per negoziare la compressione a livello più basso, come è detto nell'ultima parte della mozione, dell'armamento, delle dislocazioni delle basi nucleari in Europa. L'Europa, dicevo prima, ha un suo ruolo autonomo e originale da svolgere, che coincide in ultima analisi con il suo diritto-dovere di esistere come entità politica, con il suo diritto-dovere di uscire dallo stato di minorazione in cui è stata posta dal sistema delle due superpotenze e quindi con il diritto-dovere

di operare, anche se con gradualità e su tempi lunghi, per modificare il quadro complessivo e le cause strutturali che l'hanno provocato.

... Gli auspici che io ho tentato di illustrare sono contenuti nell'ultima parte della mozione, io spero che tutte le forze politiche possano riconoscersi in questo appello al Governo italiano, che è un appello per la pace, per la sicurezza, per lo sviluppo della democrazia, per lo sviluppo di una maggiore giustizia sociale nel mondo, oltre che in Europa, e soprattutto un appello al Governo italiano perchè in questo momento, avendo anche la presidenza semestrale del Consiglio dei Ministri della CEE, si adoperi con decisione, con chiarezza di idee, con urgenza, per sviluppare questa comune iniziativa europea in modo che l'Europa diventi veramente un protagonista attivo nella difesa della pace, nel rilancio della distensione, che è forse l'obiettivo più grosso in senso europeo, al quale possiamo noi mirare. Grazie.

PRESIDENTE: Cons. Peterlini:

PETERLINI (S.V.P.): Zur Geschäftsordnung: Ich hatte Sie bereits nach Verlesung des Berichtes und vor Beginn der Erläuterungen zur Geschäftsordnung um das Wort gebeten. Allerdings haben Sie mich zu Beginn übersehen und so haben inzwischen die Erläuterungen bereits begonnen. Ich nehme Bezug auf den Art. 116 der Geschäftsordnung, der vorsieht, daß der Regionalrat über Anfragen, Interpellationen und Beschlüßanträge nur befinden darf, wenn sie Sachgebiete betreffen, die in die Zuständigkeit des Regionalrates fallen. Ich stelle meinerseits fest, daß das Thema Afghanistan nicht in die Zuständigkeit des Regionalrates fällt und auch

unter einem größeren Titel nicht subsumiert werden kann und bitte deshalb den Herrn Präsidenten, im Sinne des Art. 116 den Regionalrat über die Zuständigkeit abstimmen zu lassen, und zwar, wie es im Art. 116 heißt, "ohne Debatte", auch weil wir uns nicht gerne in dieser Form Sand in die Augen streuen lassen von seiten der Kommunistischen Partei. Danke schön!

(In merito all'ordine del giorno avevo chiesto la parola subito dopo la lettura della relazione e prima che si procedesse a chiarire determinati punti del regolamento interno. Tuttavia Lei, Signor Presidente, non si è accorto che intendevo intervenire nella discussione e nel frattempo si è dato inizio a quanto sopra detto. Mi riferisco all'art. 116 del regolamento interno, in cui si legge che il Consiglio regionale può trattare interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti materie di competenza regionale. Constato comunque che l'argomento Afghanistan esula dalla competenza di questo consesso e non può essere inserito neppure in un titolo più ampio, prego il Signor Presidente di voler procedere a sensi dell'art. 116 alla votazione sulla competenza e come si legge testualmente "senza dibattito", dato che non ci lasciamo gettare in questa forma fumo negli occhi dal partito comunista italiano.

Grazie!)

PRESIDENTE: Il cons. Peterlini ha sollevato l'inammissibilità della mozione. Ricordo che su questo argomento c'è la votazione per alzata di mano senza discussione. Quindi mettiamo in votazione la ...

PETERLINI (S.V.P.): Herr Präsident, ich habe über diesen Punkt um eine geheime Abstimmung gebeten.

(Signor Presidente, per questo punto ho chiesto una votazione segreta.)

PRESIDENTE: Non è possibile. Questa è una norma speciale che deroga dalle disposizioni generali. Se il regolamento dice per alzata di mano non posso ovviamente fare una votazione che modifichi il regolamento. E' chiaro, mi pare. Allora è in votazione la dichiarazione di inammissibilità proposta dal cons. Peterlini. Si vota in questa maniera: chi è d'accordo per la inammissibilità, in sostanza per la non discussione, vota sì; chi è d'accordo per la discussione vota no; poi le astensioni sono sempre astensioni.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: con 15 voti a favore, 13 contrari e 11 astenuti l'argomento è dichiarato inammissibile.

Non ha la parola! Sapete che non si devono commentare le votazioni!

Chiedo scusa, signori consiglieri, le questioni di ammissibilità o inammissibilità sono sempre proponibili.

Punto 3) dell'ordine del giorno: *Delibera n. 13: "Modifica dell'art. 1 del Regolamento delle indennità"*.

Signori! state discutendo una votazione, non è ammissibile!

Leggo la relazione.

Nella seduta del 7 febbraio u.s. l'Ufficio di Presidenza, integrato dal Collegio dei Capi-

gruppo, ha esaminato una proposta di aumento dell'indennità consiliare, elaborata dall'Ufficio di Presidenza medesimo su richiesta del Segretario-questore cons. Fedel.

Come è noto, l'articolo 1 dell'apposito Regolamento attribuisce ai Consiglieri una indennità corrispondente al 70 per cento di quanto complessivamente percepito dai membri del Parlamento nazionale. In sede di Ufficio di Presidenza sono state attentamente valutate e ritenute valide le varie ragioni addotte per giustificare un aumento della predetta percentuale, riferite in modo speciale alle spese di vario genere che gravano sui Consiglieri, impegnati a tempo pieno in un maggior lavoro in sede provinciale e regionale, causato dalla progressiva applicazione del pacchetto.

La proposta, scaturita in Ufficio di Presidenza, di aumentare la percentuale all'80 per cento è stata approvata all'unanimità.

La deliberazione formale in materia è di competenza dell'Ufficio di Presidenza, integrato dal Collegio dei Capigruppo, salvo che uno dei Capigruppo non chieda che la questione venga rimessa al Consiglio regionale. Essendosi verificata quest'ultima condizione, ad opera del cons. Langer, Capogruppo di Nuova Sinistra-Neue Linke, che ha presentato formale richiesta nella seduta del 7 febbraio, la decisione viene rimessa al Consiglio regionale, al quale viene proposta un'apposita modifica dell'articolo 1 del Regolamento delle indennità.

L'articolo 1 del Regolamento delle indennità è sostituito dal seguente

ARTICOLO 1

Ai Consiglieri regionali del Trentino-Alto

Adige spetta una indennità corrispondente all'80 per cento di quanto complessivamente percepito dai membri del Parlamento nazionale.

La presente delibera ha decorrenza dal 1 gennaio 1980.

E' aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Sì, brevemente, anche se stavo per intervenire sull'Afghanistan per cui è una cosa che sconcerta un po'. Chiedo un attimo di pausa.

E' stato chiesto da Neue Linke-Nuova Sinistra di portare in aula questa decisione, abbiamo espresso il nostro parere negativo e dico molto scheletricamente le motivazioni. La prima è che riteniamo, comunque, che questo tipo di scelta e di decisioni si deve avere il coraggio di portarlo all'esterno sempre; quanto più si ritengono motivate queste decisioni, tanto più è doveroso per chi rappresenta una entità sociale pubblica non nascondere nulla.

Seconda questione, pensiamo che in una situazione come quella economica, in questo caso, ma anche politica italiana non era opportuna questa richiesta integrativa rispetto alle indennità. E non mi dilungo perchè non è il caso, tutti sanno quale è la situazione, il tipo di tensione, il tipo di problemi economici che si pongono a tanti settori, anche molti che noi rappresentiamo, ma soprattutto a quelli che non riusciamo a rappresentare e che sono quelli in situazione più disagiata, o che non riusciamo sempre a rappresentare, come anche la stessa Neue Linke che vorrebbe presentare in particolare.

Terzo, ci sembra che questa richiesta non sia

proporzionata, nonostante le motivazioni sostenute a spada tratta da qualcuno in sede di commissione, in rapporto alle indennità reali delle altre Regioni sia a statuto speciale, sia pure con due eccezioni che sono state rilevate, sia complessivamente per i Consigli regionali. E il confronto con il lavoro che si fa o non si fa in Parlamento non mi sembra opportuno, perchè chi lavora, anche se sono pochi e credo che quelli a cui sono più vicino lavorano, non lavorano meno di noi. Quelli che non lavorano dovrebbero essere messi di fronte alla loro responsabilità sul piano politico e sul piano dell'opinione pubblica.

Ultima questione. Tanta gente ha votato per il sì al referendum contrario al finanziamento pubblico dei partiti, con tante motivazioni, non tutte della stessa natura, non tutte sullo stesso piano, non tutte disprezzabili, anzi nessuna di queste noi disprezziamo, ma a noi non va che se...

PRESIDENTE: Prego gli uscieri di chiudere la porta perchè di là si sta facendo troppo chiasso!

BOATO (N.S.-N.L.): ... che questo sia uno strumento indiretto, di fatto però, di finanziamento a spese pubbliche di gruppi politici che non sono in questo caso gruppi consiliari, almeno così molte motivazioni sono venute, la parte dell'indennità che va al partito ecc. ecc. Noi da questo punto di vista siamo critici sulla forma partito stessa, siamo critici in particolare su questo condizionamento che viene imposto da un punto di vista pubblico generale alla gente che non lo accetta e non lo ha accettato, sia pure non maggioritariamente perchè il voto sul referendum è stato del 41 per cento, ma ha

inciso su tutti i partiti, e questo scontento è generalizzato. Noi lo abbiamo interpretato e ci sentiamo anche, senza gridare perchè abbiamo deciso di non gridare su questa questione, però ci sentiamo di essere un minimo coerenti. Per cui, per queste quattro ragioni che ho citato, forse troppo schematicamente, il voto di Neue Linke-Nuova Sinistra è un voto negativo su questa proposta di modifica del regolamento per l'aspetto delle indennità.

PRESIDENTE: Altri sull'argomento? Cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.) Herr Präsident! Werte Kollegen Abgeordnete! Ich begrüße es auch, daß die Diskussion im Regionalrat geführt wird, denn eine solche Entscheidung soll natürlich kein Geheimnis sein und es soll offengelegt werden. Ich bin der Meinung, desto mehr die Arbeit wie auch die Entschädigung der Abgeordneten offengelegt wird, hat die Bevölkerung mehr Verständnis. Deswegen sollte man auch hier nicht so tun, daß man das schnell über die Bühne bringen will, sondern man soll mit Argumenten diskutieren.

Wir hatten kürzlich in der Gesetzgebungskommission im Südtiroler Landtag einen Gesetzentwurf von seiten der Landesregierung zu behandeln, der eine Erhöhung der Prozentsätze der Assessoren in der Provinz Bozen vorsieht. Im Begleitbericht wurden Argumente angeführt, die auch für den Regionalratsabgeordneten bzw. Landtagsabgeordneten zutreffen. Es wurde angeführt, daß durch die Kompetenzen, die an die Provinzen übergegangen sind, eine Mehrarbeit erfolgt ist. In der Tat ist es so, daß wir im Verhältnis von vor sechs Jahren jetzt vielleicht

eine doppelte Arbeit aufweisen an Kommissionsitzungen, Landtagssitzungen und dergleichen, also eine Mehrarbeit ist gerechtfertigt. Ich habe damals die Meinung vertreten, wenn dieses Argument der Mehrleistung zutrifft, dann trifft es auch für alle Regionalratsabgeordneten zu, also für alle Abgeordneten beider Provinzen, also der gesamten Region und daß somit dieses Argument auf alle 70 Regionalratsabgeordneten ausgedehnt wird und nicht nur auf privilegierte, nicht nur auf einige Assessoren. So habe ich damals argumentiert und deswegen bin ich der Meinung, daß es gerechtfertigt erscheint, daß die Südtiroler Landesregierung den Gesetzentwurf zurücknimmt, dafür aber für die gesamten Regionalratsabgeordneten der Prozentsatz erhöht wird, auch schon vom Gleichheitsverhältnis her. Nun das Verhältnis zum italienischen Parlament, also auch die Mitglieder des italienischen Parlaments, glaube ich, haben 24 Stunden im Tag zur Verfügung, so wie wir, und diese haben wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten zu arbeiten wie ein Landtagsabgeordneter bzw. ein Regionalratsabgeordneter. In der Provinz Trient ist es etwas besser, weil ja die Fraktionen hier Personen zur Verfügung bekommen haben, also Schreibkräfte und dergleichen, was in der Provinz Bozen nicht ist; also da ist es noch schlechter. Im Parlament, glaube ich, sind auch Einrichtungen vorhanden, wo man Nachschlagewerke hat, die wir bei uns nicht zur Zeit haben. Anscheinend ist man dabei, hier Gesetzesammlungen mit elektronischer Abberufung vorzubereiten. Aber auch die Parteienfinanzierung erlaubt den Vertretern im Parlament mehr Hilfe für sich zu geben, was wir nicht haben. Also ich sage, eine Differenz von 20% scheint mir hier absolut nicht zu groß zu sein,

absolut nicht, also mir scheint es eher gerechtfertigt zu sein. Und wenn ich das sage, dann muß auch diskutiert werden über die Funktion, die wir als Abgeordnete haben. Wir stellen uns alle fünf Jahre den Wählern und wir bitten, daß wir wiedergewählt werden; werden wir nicht wiedergewählt, dann ist eben diese Funktion vorbei. Und ich glaube, wenn wir uns den Wählern richtig stellen, dann müssen wir auch mit ihnen diskutieren, nicht nur über Argumente, sondern auch über die Funktion – und ich habe das hier bereits schon einmal erwähnt – eines politischen Vertreters, der nach soundsoviel tausend Wählerstimmen sie eben in diesen Gremien vertritt. Wenn ich das sage, dann bin ich der Meinung, daß auch eine Offenlegung der Einkommen wünschenswert ist, eine Offenlegung, meine ich, nicht nur unter uns, sondern eine Offenlegung für die Bevölkerung, für die Medien usw., auch der Nebeneinkommen, auch wenn jemand gleichzeitig noch Hotelier sein sollte oder Obst- oder Weinbauer usw., also die Nebeneinkommen aufscheinen lassen, was wir natürlich auch im gesamten Bereich wünschen würden, auch wegen der Steuergerechtigkeit; eine Offenlegung, keine Geheimnistuerei, sondern eine Offenlegung. Wenn wir das tun, dann wird auch der Wähler, der Bürger Verständnis dafür haben, wenn er Einsicht hat in die tatsächlichen Verhältnisse des einzelnen Abgeordneten. Ich möchte hier ein Beispiel bringen: ich selber bin Mitglied einer internationalen Vereinigung für Parlamentsfragen und diese hat kürzlich, vor einigen Monaten, ein Seminar abgehalten über die Funktion des Parlamentariers. Hier waren Politologen und Professoren und Richter anwesend, um den Wert des Abgeordneten zu definieren, ob es gerechtfertigt erscheint, daß ein

Abgeordneter eine bestimmte Aufwandsentschädigung erhält. So zum Beispiel ist auch die Frage aufgetaucht, ob es gerechtfertigt erscheint, daß im Freistaat Bayern ein Landtagsabgeordneter 12.000 DM im Monat erhält, wovon 4.000 DM versteuert werden. Wenn wir diese Verhältnisse hernehmen auch verglichen mit dem Wert der Mark und Wert der Lira und das Verhältnis der vorhandenen 24 Stunden im Tag und der Arbeitsleistung, die wir haben, dann glaube ich, können wir ohne weiteres hier eine Offenlegung machen und einen Vergleich anstellen. Sicherlich wäre es hier auch von Vorteil gewesen, wenn man eine Reihe von Vergleichen angestellt hätte von anderen Provinzen. Soweit mir bekannt ist, gibt es auch Regionen in Italien, die bereits 110% haben. Ich habe dafür keine Bestätigung, sondern es ist mir nur gesagt worden, aber es wäre richtig, wenn man hier Beispiele bringt, wie es in den Regionen ausschaut, wie es in den anderen Ländern ausschaut.

Deswegen bin ich der Meinung, daß wir, wenn die Argumente der Mehrarbeit, wie sie gesagt wurden, akzeptieren, diese Erhöhung respektieren und berücksichtigen sollten, aber, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit der Offenlegung aller Abgeordneten, ihrer Gesamteinkommen, auch der Nebeneinkommen privater Natur, denn ich bin der Meinung, die Bevölkerung hat das Recht, daß sie die volle Wahrheit über die Situation erfährt, daß sie dann auch unterrichtet werden kann über die Rechtfertigung eines solchen Schrittes.

(Signor Presidente! Colleghe e Colleghi! Anch'io approvo con favore il fatto che simile discussione sia stata intavolata in questa sede, in

quanto la relativa decisione va presa in modo palese. Sono dell'opinione che come l'attività del Consigliere è pubblica così anche la sua remunerazione deve essere conosciuta, se desideriamo avere la comprensione della popolazione. Non si abbia quindi fretta a concludere il dibattito, ma si discuta convenientemente gli argomenti.

Recentemente in sede di commissione del Consiglio provinciale di Bolzano ci è stato presentato dalla Giunta un progetto di legge concernente l'aumento delle indennità di carica a favore degli Assessori provinciali. Dalla relazione accompagnatoria emergevano argomenti, che potevano riguardare anche i Consiglieri regionali e provinciali. Si affermava infatti che, in virtù delle competenze trasferite alle Province, la mole di lavoro era notevolmente aumentata. In realtà oggi il lavoro si è raddoppiato rispetto a sei anni fa e basta considerare a tal proposito le sedute delle varie commissioni e del Consiglio provinciale, per cui tale aumento è senz'altro giustificato. In quella sede ho espresso la mia opinione nel senso che questo argomento non riguardava unicamente gli Assessori, ma anche i Consiglieri di tutta la Regione, vale a dire delle due Province, per cui il provvedimento è da estendersi a tutti i 70 Consiglieri regionali e non solo a pochi privilegiati, cioè agli Assessori. Questi sono stati i miei argomenti e sono pertanto dell'avviso che la Giunta provinciale di Bolzano ritiri il proprio progetto di legge, ma che quest'aumento in percentuale venga concesso, ripeto, a tutti i Consiglieri regionali, anche per ragioni di equità. Ora vediamo il problema in rapporto al Parlamento italiano. Dunque anche i membri dei due rami del Parlamento credo dispongono di 24

ore al giorno, come noi, e probabilmente hanno maggiori possibilità di operare rispetto ai Consiglieri provinciali, ossia regionali. Nella Provincia di Trento le cose stanno in termini migliori, poichè i gruppi consiliari hanno a disposizione del personale, come dattilografi ecc., contrariamente a quanto è avvenuto in Provincia di Bolzano, per cui la situazione risulta essere peggiore. In Parlamento, credo, esistono le attrezzature necessarie, quali sono le opere di consultazione, delle quali noi ne siamo privi. A quanto sembra si sta lavorando per creare un terminale, onde offrire ai Consiglieri la pronta disponibilità di una raccolta di leggi. Lo stesso finanziamento pubblico a favore dei partiti assicura ai parlamentari un'assistenza migliore, che a noi manca. Pertanto, una differenza del 20 per cento non mi sembra sproporzionata, anzi la ritengo giustificata. Naturalmente sarebbe bene discutere a questo punto la funzione vera e propria del Consigliere. Ci presentiamo ogni cinque anni all'elettorato per essere eletti e in caso di mancata rielezione veniamo a perdere, appunto, l'attuale funzione. Se desideriamo quindi presentarci ai nostri elettori nel migliore dei modi è giusto che si discuta con loro non solo di questi argomenti, ma anche la funzione di un rappresentante politico, che rappresenta in questo consesso migliaia di elettori, la qual cosa è stata da me ribadita in occasioni diverse. Sono dell'opinione che la pubblicizzazione dei redditi per la popolazione e i media, non solo delle nostre indennità, ma anche delle altre entrate, sia che uno eserciti la professione di albergatore, di agricoltore ecc., sarebbe a mio avviso desiderabile. Naturalmente questo concetto dovrebbe trovare applicazione generale per amor di giustizia fiscale. Se ci comportiamo in questo

modo l'elettore, il cittadino avrà anche la necessaria comprensione, se può prendere atto della situazione di ogni singolo Consigliere. Desidero indicare un esempio pratico: io stesso sono membro di un organo internazionale che si occupa di questioni parlamentari e recentemente ha avuto luogo un seminario per mettere a fuoco la funzione dei parlamentari. Erano presenti studiosi di scienze politiche, professori e giudici per definire il valore della funzione di un parlamentare, nel senso se appare più o meno giustificata la liquidazione a suo favore dell'indennità parlamentare. Dalla discussione è stata posta la domanda, se sia equo o meno che un Consigliere del "Land" Bayern percepisca 12.000 DM. al mese, di cui 4.000 soggetti a ritenuta fiscale. Considerando quindi il rapporto monetario tra marco e lira, le 24 ore e la funzione relativa, credo si possa fare chiaramente, senza nulla celare, un confronto. Sarebbe stato certamente vantaggioso, se ci fossero stati forniti dati di altre Province per poter fare i confronti relativi. Per quanto ne sono informato certe Regioni italiane godono già del 110 per cento. Non ho potuto accertare tale dato, la notizia mi è giunta all'orecchio, ma sarebbe giusto presentare al Consiglio esempi riguardanti altre Regioni e "Länder".

Sono dell'opinione che, accettando gli argomenti riguardanti l'aumento della mole di lavoro, l'aumento può essere preso senz'altro in considerazione purchè, come detto, si renda noto il reddito complessivo, dunque anche quello privato dei singoli Consiglieri, avendo il cittadino il diritto di conoscere le singole situazioni finanziarie per rendersi conto dell'equità di questo nostro provvedimento.)

PRESIDENTE: Volevo dirle, cons. Erschbaumer, che alla conferenza dei capigruppo abbiamo distribuito una tabella, sia pure relativamente indicativa. Se non si legge è un altro discorso, ma abbiamo fatto alla conferenza dei capigruppo questa indagine, riferita con una tabellina, che il suo gruppo le potrà passare senz'altro.

Altri sull'argomento? Prego, cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Brevissimamente, signor Presidente, anche per non nasconderci dietro un dito. Noi siamo stati d'accordo sulla valutazione espressa dalla conferenza dei capigruppo circa l'aumento proposto, che riteniamo giustificato oltretutto per effetto anche di quelle che sono le conseguenze della svalutazione e dell'impegno che indubbiamente cresce soprattutto nell'attività dei consiglieri provinciali. Purtroppo il meccanismo è questo e si deve discutere in Consiglio regionale, mentre forse sarebbe più opportuno discuterlo in Consiglio provinciale, proprio per i risultati a cui siamo giunti attraverso la modifica dello statuto. Oggi è molto più importante, è inutile nascondere, molto più impegnativa, molto più interessante, sotto certi aspetti, l'attività come consigliere provinciale che non la attività di consigliere regionale. Quindi è giustificata anche perchè, avendo avuto di fronte la tabella che lei gentilmente ci ha fornito con lo studio comparativo, attraverso la comparazione degli emolumenti dei nostri colleghi di altre regioni, ci siamo accorti che effettivamente non è uno scandalo se noi parifichiamo il nostro emolumento all'80 per cento di quello che è l'emolumento dei parlamentari nazionali.

Per quanto attiene alle osservazioni del collega Erschbaumer, io concordo con lui: sarebbe

opportuno istituire l'anagrafe parlamentare, l'anagrafe di tutti noi che segnali quelle che sono le nostre competenze, i nostri guadagni. Peraltro esiste ogni anno la denuncia dei redditi da parte di tutti noi, e, se è fatta in buona fede, tutti noi possiamo quindi documentare ampiamente al Consiglio, al Presidente del Consiglio quelle che sono le nostre entrate. Massima chiarezza e massima apertura senza nessuna ipocrisia, senza nessun infingimento, ma anche senza ricerca di strumentalizzazione e di demagogia da parte di nessuno. Questo lo dico con estrema chiarezza ed estrema fermezza perchè non siamo disposti a tollerare discorsi moralistici da parte di nessuno di questa Assemblea.

PRESIDENTE: Altri sull'argomento? Nessuno. Non credo che siano stati sollevati, salvo quell'accento del cons. Erschbaumer, problemi per i quali debba replicare, quindi passiamo subito alla votazione. Lo rileggo per comodità:

“L'articolo 1 del Regolamento delle indennità è sostituito dal seguente

Articolo 1

Ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige spetta una indennità corrispondente all'80 per cento di quanto complessivamente percepito dai membri del Parlamento nazionale.

La presente delibera ha decorrenza dal 1 gennaio 1980.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano : con 1 voto contrario e 10 astensioni la deliberazione è approvata a maggioranza.

Punto 5) dell'ordine del giorno: *Disegno di*

legge n. 28: "Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale".

La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende dare applicazione alle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento tra catasto e libri fondiari e la delega alla Regione delle funzioni amministrative in materia di catasto.

Tali norme di attuazione, come è noto, hanno accolto una richiesta della Giunta regionale intesa ad ottenere dallo Stato una delega amministrativa in materia di catasto terreni ed urbano, in modo da giungere, gradualmente, sia con atti legislativi che con provvedimenti amministrativi, al coordinamento tra l'attività svolta dal Servizio dei libri fondiari e quella svolta dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, attraverso le sezioni catasto terreni ed urbano ed i relativi uffici periferici.

In tale senso le norme di attuazione richiamate attribuiscono alla Regione la potestà di emanare, nella materia delegata, norme legislative di organizzazione e di spesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari, senza pregiudicare la disciplina nei rapporti giuridici privati e l'esercizio della potestà tributaria statale.

L'importanza delle norme di attuazione e, di conseguenza, del presente disegno di legge, consiste quindi nel primo esperimento compiuto nel nostro Paese per coordinare il funzionamento di due settori che interessano da vicino larghi strati della popolazione e molte categorie di professionisti che hanno continui contatti con i due servizi.

In particolare l'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 opera il trasferimento alla Regione delle sezioni catasto terreni ed urbano degli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici attualmente dislocati nei comuni di Borgo Valsugana — Cavalese — Cles — Mezzolombardo — Riva sul Garda — Rovereto e Tione in provincia di Trento e di Merano — Silandro — Brunico e Bressanone in provincia di Bolzano.

In secondo luogo il soprarichiamato art. 6 ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle Finanze, d'intesa con la Regione, per la determinazione del contingente del personale in servizio presso gli Uffici tecnici erariali ed i relativi uffici periferici; tale decreto ministeriale è stato emanato in data 4 dicembre 1978 e contiene l'indicazione del contingente del personale, come sopra individuato, nel numero complessivo di 50 dipendenti dall'Ufficio tecnico erariale di Trento e di 63 dipendenti dall'Ufficio tecnico erariale di Bolzano, per un totale complessivo di 113 unità di personale.

Sempre la norma di attuazione in oggetto stabilisce ancora che il personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 569, presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, nonché presso i relativi uffici periferici, ha diritto di chiedere il trasferimento alla Regione entro sessanta giorni dalla entrata in

vigore di una legge regionale contenente norme sulla ristrutturazione del servizio catastale e del personale in relazione alle funzioni delegate alla Regione, nonché norme dirette a coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto e ai libri fondiari.

Nell'ambito e nei limiti dei principi stabiliti con la menzionata legge ordinaria dello Stato (è noto infatti che le norme di attuazione rivestono la natura di leggi ordinarie), la Giunta regionale ha predisposto il presente disegno di legge che è stato sottoposto anche all'esame delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale in servizio presso gli Uffici tecnici erariali.

Il disegno di legge comprende norme sulla istituzione del servizio regionale del catasto e sul coordinamento del servizio catastale con quello tavolare, norme sulle dotazioni organiche del personale da assegnare al servizio regionale catastale e norme intese a rendere possibile il trasferimento nei ruoli regionali del personale catastale interessato.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del servizio regionale del catasto, composto di uffici centrali costituiti dalla Direzione generale del catasto e da uffici periferici istituiti nelle sedi già esistenti e previsti, inoltre, con una innovazione di evidente importanza sociale, nei comuni sede di uffici tavolari.

In tal modo la Giunta regionale intende pervenire alla istituzione di ventidue uffici catastali, così come già operano ventidue uffici tavolari.

E' anche da sottolineare l'intendimento di coordinamento perseguito dalla Regione tra i due servizi interessati, attraverso un organigramma che prevede l'esistenza di due uffici centrali a livello di direzione generale: in tale

modo le direttive di impostazione generale di lavoro saranno impartite direttamente dalla Giunta regionale alle due direzioni generali e la presenza di due funzionari di vertice di pari qualifica renderà reale un procedere parallelo e coordinato delle iniziative da assumere nei due settori.

La previsione di istituire due direzioni generali trae origine anche dall'esperienza fin qui compiuta, la quale evidenzia una esigenza di coordinamento dei due settori, senza peraltro giungere alla sovrapposizione o prevalenza, di uno sull'altro, anche perchè molte mansioni tecniche rimangono differenziate.

L'articolo 2 prevede l'elaborazione e presentazione di un programma generale di riorganizzazione del servizio catastale e coordinamento con il servizio del libro fondiario redatto in collaborazione tra le due direzioni generali menzionate al precedente articolo.

E' da sottolineare che gli indirizzi di massima sono indicati espressamente nella legge e cioè la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la formazione tecnica e la qualificazione professionale del personale, l'inserimento del servizio nella legislazione generale regionale sull'ordinamento degli uffici e del personale e la meccanizzazione del servizio catastale.

Tale ultimo aspetto si presenta di particolare importanza ed urgenza ed a tale riguardo, sia gli uffici regionali che la competente Commissione legislativa del Consiglio regionale hanno già preso un primo positivo contatto con esperienze di meccanizzazione compiute nella Repubblica austriaca, dove la legislazione generale sui libri fondiari comporta analoghi problemi di coordinamento con la legislazione catastale.

E' da tenere presente che il programma

previsto dalle norme in questione sarà elaborato tenendo conto anche dei suggerimenti emergenti dai lavori di una commissione di studio, già nominata dalla Giunta regionale e composta da due illustri cattedratici nelle materie di estimo dell'Università di Bologna, da rappresentanti degli ordini professionali interessati al settore e da funzionari degli Uffici tecnici erariali, dell'Ispettorato del libro fondiario e di altri settori dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 3 approva le dotazioni organiche del nuovo servizio catastale: esse tengono conto dell'esigenza di assicurare un adeguato livello dirigenziale, attraverso una carriera direttiva che sfocia in una carriera dirigenziale.

Per tale tipo di carriera è prevista la laurea in ingegneria nelle sue diverse specializzazioni.

In secondo luogo è prevista una carriera del personale di concetto con le qualifiche di geometra, geometra principale e geometra capo.

La dotazione organica di tale carriera tiene conto delle effettive esigenze degli uffici già esistenti, nonché delle prospettive di portare a 22 unità gli uffici catastali nel territorio regionale.

E' infine prevista una carriera del personale esecutivo con tre qualifiche di disegnatore/assistente — disegnatore principale/ assistente principale — disegnatore superiore/assistente superiore.

Anche per la dotazione di questa carriera vale quanto osservato per la carriera dei geometri.

Le assunzioni di nuovo personale avverranno gradualmente e in questo senso il successivo art. 13 riserva una parte dei posti disponibili ad assunzioni future che avverranno a seguito dell'istituzione dei nuovi uffici periferici.

L'articolo 4 rende applicabile nei confronti

del personale che transiterà nei ruoli del servizio regionale catastale tutte le normative regionali vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

L'articolo 5 stabilisce i titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo del servizio catastale; in particolare:

- per il personale direttivo viene richiesto il diploma di laurea in ingegneria, nelle diverse specializzazioni;
- per il personale di concetto vengono richiesti il diploma di geometra o di perito industriale (con specializzazione edile) o di perito agrario;
- per il personale esecutivo viene richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Con l'articolo 6 viene disposta la soppressione del ruolo regionale del personale tecnico dei lavori pubblici, previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2 e dalle successive leggi d'integrazione. In tale ruolo è attualmente inserita una sola unità di personale, in possesso del titolo di geometra e con la qualifica di geometra capo.

Si prevede nel contempo che tale personale venga collocato nel nuovo ruolo del servizio catastale.

L'articolo 7 rappresenta la norma intesa a consentire il trasferimento e l'inquadramento nel ruolo regionale del servizio catastale del personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1978 n. 569, presso gli uffici tecnici erariali di Trento e Bolzano e nei relativi uffici periferici.

Tale norma attribuisce al personale interessato il termine di sessanta giorni per chiedere il trasferimento nei ruoli regionali (così come previsto dalla norma di attuazione) e conferisce

alla Giunta regionale il diritto-dovere di accogliere le domande di trasferimento nei limiti numerici complessivi di n. 113 unità risultanti dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 dicembre 1978 già richiamato e riservando la precedenza al personale indicato nel decreto ministeriale medesimo.

Al personale che verrà trasferito nei ruoli regionali vengono assicurate le posizioni di stato giuridico e di trattamento economico già acquisite e viene mantenuta, mediante attribuzione di scatti di anzianità, l'indennità attualmente in godimento prevista dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576. Al personale in servizio negli uffici operanti in provincia di Bolzano viene mantenuta l'indennità di bilinguismo già in godimento.

L'articolo 8 assicura al personale statale che transiterà nei ruoli regionali il diritto all'integrazione dell'indennità di buonuscita già previsto per i dipendenti regionali in base all'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

L'articolo 9 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di chiedere all'Amministrazione finanziaria dello Stato il distacco di personale dirigente e direttivo con il conseguente inquadramento nel ruolo regionale dei servizi catastali onde mantenere nel servizio catastale regionale quella indispensabile presenza di personale qualificato ed esperto che non potrebbe essere reperito all'interno dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 10 provvede ad estendere al personale catastale trasferito nei ruoli regionali la disposizione contenuta nell'art. 23 del disegno di legge sul personale tavolo, riferita alla generalità del personale regionale, prevedendo cioè l'attribuzione del livello superiore al

personale risultante in possesso alla data del 1. gennaio 1978 di un'anzianità di carriera di almeno 13 anni.

L'articolo 11 — norma transitoria che verrà attuata in sede di prima applicazione della legge — consente l'inquadramento nella carriera corrispondente o immediatamente superiore del personale di ruoli regionali e statali in servizio, in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera corrispondente o superiore e che abbia superato positivamente le prove conclusive di un apposito corso di formazione per il personale catastale indetto dall'Amministrazione regionale.

A questo riguardo è da tenere presente che con delibera della Giunta regionale del 19 luglio 1979, n. 932, a seguito del trasferimento alla Regione degli uffici catastali e tenuto conto della grave insufficienza numerica di impiegati (specialmente geometri e volturisti) degli Uffici catastali, è stato indetto, organizzato ed è in via di conclusione un corso di formazione della durata quadrimestrale, per personale da inserire negli uffici catastali.

E' infatti evidente che la preparazione di personale allo svolgimento di mansioni tecniche come sono quelle svolte dagli uffici catastali richiede un tempo adeguato e quindi la Giunta regionale si è preoccupata di utilizzare i mesi di settembre — ottobre — novembre e dicembre del 1979 per preparare un adeguato numero di persone allo svolgimento di tali compiti.

Il reperimento dei partecipanti al corso — nel numero di 77 unità — è avvenuto utilizzando, oltre a 10 unità già di ruolo dello Stato e della Regione in possesso del titolo di studio di geometra, il personale assegnato dallo Stato ad uffici catastali applicando la legge sull'occupazione giovanile (legge 1 giugno 1977, n. 285) e la

norma per le assunzioni provvisorie trimestrali (D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276); inoltre la Giunta regionale ha provveduto, attraverso l'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, a reperire alcuni geometri (nel numero di 22) ed alcuni elementi in possesso del titolo di studio per le mansioni di volturista (nel numero di 8), in modo da assicurare il numero complessivo delle unità indicate — dal reggente degli Uffici tecnici erariali — come necessario per un primo adeguato funzionamento.

L'articolo 12 tiene conto della situazione che si è venuta determinando negli ultimi anni in seno agli Uffici tecnici erariali ed ai relativi uffici periferici: come è noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 giugno 1977, n. 285 a favore dell'occupazione giovanile, le amministrazioni pubbliche, comprese quindi quelle statali, hanno predisposto programmi per l'impiego dei giovani aventi i requisiti previsti dalla legge. Anche l'Amministrazione finanziaria statale ha provveduto ad assumere dei giovani, parte dei quali sono stati assegnati agli uffici catastali. Nella nostra Regione si è trattato di n. 20 unità, assunte in momenti diversi, alcune delle quali stanno già completando il biennio di servizio previsto dalla legge.

Inoltre l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi del disposto del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, ha proceduto ad assunzioni provvisorie, della durata trimestrale, per sostituire per esigenze di assoluta necessità, personale assente: nella nostra Regione si è trattato di n. 17 elementi assegnati agli uffici catastali.

E' sembrato quindi equo alla Giunta regionale, anche in accoglimento di richieste presentate dalle organizzazioni sindacali, tenere conto di questa situazione ammettendo i giovani in

servizio negli uffici catastali, in virtù delle due norme richiamate, al corso di formazione professionale indetto dalla Giunta regionale e prevedendo ora, con il presente disegno di legge, l'inquadramento nei ruoli regionali del servizio catastale, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il contenuto dell'articolo 13 è stato già delineato nella illustrazione dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 14 prevede la predisposizione di un programma straordinario di lavoro da effettuarsi da parte del personale addetto ai servizi catastali in considerazione della necessità dell'evasione delle volture e delle altre pratiche pendenti presso i relativi uffici. Per l'attuazione di tale programma, che dovrà prevedere l'evasione del lavoro arretrato entro due anni dalla sua approvazione, la norma in discorso prevede la possibilità di effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale interessato entro il limite massimo mensile di 40 ore per ogni impiegato.

L'articolo 15 provvede a definire opportunamente una situazione del tutto transitoria ma per la quale si rendeva necessaria una apposita previsione stante il fatto che il disegno di legge sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale tavolari non prevede più una carriera direttiva, e quindi una qualifica di ispettore superiore, mentre per tale qualifica vi era e vi è un concorso interno già bandito precedentemente e tuttora in atto e in corso di espletamento.

L'articolo 16 riguarda unicamente una necessaria modifica all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

L'articolo 17 è la norma finanziaria che provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni sopra accennate.

Alla luce delle considerazioni e delle indicazioni contenute nella presente relazione, la Giunta confida che il Consiglio vorrà approvare il disegno di legge che contiene la prima tappa di un organico programma di ammodernamento del servizio catastale e di coordinamento dell'attività di tale servizio con quello tavolare, a beneficio dei cittadini della nostra Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. a Beccara, Presidente della I commissione.

a **BECCARA (D.C.):** La I Commissione legislativa ha discusso il presente disegno di legge nelle sedute del 17 e 24 gennaio 1980.

Dopo l'illustrazione del provvedimento fatta dal Presidente della Giunta regionale, sono intervenuti nel merito del disegno di legge tutti i membri della Commissione, i quali hanno chiesto dei chiarimenti ed esposto il loro orientamento, riservandosi peraltro di meglio definire in Consiglio il voto del gruppo di appartenenza.

Particolare interesse ha sollevato l'articolo 14, relativo alla concessione di ore straordinarie per un determinato periodo, per lo smaltimento di lavoro arretrato.

A seguito della discussione stessa, è stato approvato a maggioranza un emendamento modificativo, nel senso che il numero di ore straordinarie previsto viene ridotto da quaranta a trenta.

Altri emendamenti riguardano l'articolo 11, nel quale — sia nel primo che nel secondo

comma — vengono precisati gli estremi della legge regionale (11 gennaio 1980, n. 1), e l'articolo 16, che viene soppresso.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza (favorevoli D.C.; S.V.P.; M.S.I.-D.N.; P.D.U.) con 4 astensioni (P.C.I.; N.S.-N.L.; P.P.T.T.-U.E.; P.S.I.).

Viene ora trasmesso al Consiglio regionale per la trattazione e approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Grigolli, Vicepresidente della II. commissione.

GRIGOLLI (D.C.): La II. commissione ha espresso l'unanimità al parere positivo di carattere finanziario.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Istituzione del servizio regionale del catasto

In attuazione del D.P.R. 21 luglio 1978, n. 569 e al fine di provvedere al coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi al catasto e al Libro fondiario, il servizio regionale del catasto fondiario ed edilizio urbano è strutturato in uffici centrali ed uffici periferici.

Gli uffici centrali, con sede in Trento, sono costituiti dalla Direzione del catasto, la quale è posta alle dipendenze della Giunta regionale e sovrintende alla formazione e conservazione del catasto fondiario ed edilizio urbano, coordinando l'attività degli uffici periferici; alla stessa spettano inoltre i compiti di direzione, di

controllo e di ispezione degli uffici del catasto. Dalla direzione del catasto dipendono i servizi ispettivi provinciali con sede, rispettivamente, a Trento e a Bolzano.

Gli uffici periferici del catasto possono essere istituiti dalla Giunta regionale nei comuni sede di ufficio tavolare ed hanno giurisdizione sui comuni catastali compresi nella competenza territoriale degli uffici tavolari medesimi sia per quanto attiene al catasto fondiario, sia per quanto attiene al catasto edilizio urbano.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

Riorganizzazione e coordinamento dei servizi

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione del catasto, in collaborazione con la Direzione del Libro fondiario, presenta alla Giunta regionale un programma di riorganizzazione del servizio catastale e di coordinamento del servizio stesso con quello del Libro fondiario.

Su tale programma, che dovrà altresì prevedere la semplificazione dei procedimenti, la formazione e qualificazione professionale del personale, l'organizzazione del servizio nel quadro della legislazione sull'ordinamento degli uffici regionali e la meccanizzazione del servizio medesimo, saranno sentite, da parte della Giunta regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo metto in votazione: è approvato con 1 astensione.

Art. 3

Dotazioni organiche

La dotazione organica del personale da assegnare ai servizi regionali del catasto è indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 4

Rinvio ad altre norme

Al personale addetto al servizio del catasto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 5

Titoli di studio per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali

I titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali sono i seguenti:

personale direttivo

diploma di laurea in ingegneria;

personale di concetto

diploma di geometra;

diploma di perito industriale con specializzazione edile;

diploma di perito agrario;

personale esecutivo
diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I relativi programmi d'esame saranno determinati con successivo regolamento d'esecuzione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 6

Soppressione del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

E' soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, dalla stessa data, nel ruolo del personale dei servizi tecnici e catastali con la stessa qualifica ed anzianità già possedute nel ruolo di provenienza.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 7

Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali

Il personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e presso i relativi uffici periferici può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il trasferimento nei ruoli regionali.

La Giunta regionale, nei limiti del contingente di cui al secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. n.

569, provvede all'accoglimento delle domande di trasferimento riservando la precedenza al personale indicato nel D.M. 4 dicembre 1978.

Il personale trasferito viene inquadrato, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, nel ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali qualora provenga dai ruoli tecnici statali e nel corrispondente ruolo amministrativo o di ragioneria, eventualmente anche in soprannumero, qualora provenga dal ruolo amministrativo contabile statale.

Al personale medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente livello dell'organico regionale oltre agli eventuali assegni personali in godimento.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, fruisca dell'indennità prevista dall'art. 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 vengono attribuiti, nell'ambito del livello funzionale retributivo conferito ai sensi del precedente comma, aumenti biennali anche convenzionali o classi stipendiali nella misura necessaria a garantire l'importo percepito a titolo di detta indennità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui vengano attribuiti aumenti biennali convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato all'aumento biennale tabellare immediatamente inferiore agli aumenti convenzionali attribuiti.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, risulti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, viene conservata l'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge medesima nelle misure in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 8

Integrazione dell'indennità di buonuscita

Al personale statale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti della presente legge si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'integrazione prevista dall'art. 18, lett. B) della soprarichiamata legge regionale n. 3 si tiene conto degli anni di servizio prestati presso la Regione, dei periodi di studio e servizio riscattati, nonché del servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità dalla Amministrazione di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 9

Inquadramento di personale dirigenziale e di personale direttivo

La Giunta regionale, qualora, per esigenze di funzionamento del servizio catastale, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di dirigenti statali, nonché di personale statale appartenente alla carriera direttiva, in servizio negli Uffici tecnici erariali, può, sentita l'Amministrazione di provenienza e con il consenso degli interessati, disporre, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili, l'immissione nei ruoli regionali, nella medesima carriera e

qualifica del corrispondente ruolo statale e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 10

Passaggio al livello superiore

Il personale statale trasferito nei ruoli regionali ai sensi del precedente art. 7, con qualifica di segretario principale o di coadiutore principale o equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza con decorrenza dal giorno del trasferimento, qualora lo stesso alla data del 1. gennaio 1978 avesse maturato un'anzianità effettiva di carriera di almeno 13 anni.

Ai fini di cui sopra al dipendente è attribuito nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello funzionale retributivo, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 11

Inquadramento di personale di ruolo e non di ruolo e passaggio alle carriere superiori

Il personale regionale, che abbia superato il concorso per esame speciale — previsto dall'art. 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Libro Fondiario — per le carriere direttiva e di concetto del soppresso ruolo del personale tecnico dei Lavori Pubblici, è inquadrato, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli e purchè abbia superato il corso di formazione e di istruzione sui servizi catastali espletato nell'anno 1979 a cura dell'Amministrazione regionale, nelle corrispondenti carriere del ruolo dei servizi tecnici e catastali.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo dello Stato transitato nei ruoli regionali ai sensi del precedente articolo 7 ed il personale di ruolo della Regione, ivi compreso il personale che abbia superato il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Libro Fondiario o che comunque abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi del secondo comma di detto articolo, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, purchè risulti in possesso del relativo titolo di studio ed abbia superato il corso di formazione e di istruzione di cui al primo comma del presente articolo, nel ruolo dei servizi tecnici e catastali nella carriera immediatamente superiore a quella

di appartenenza.

L'inquadramento del personale di cui al primo e secondo comma avviene secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa all'esame finale del corso sopra richiamato.

Ricordo che ho inserito data e numero della legge che è stata recentemente approvata, come deliberato in commissione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 12

Inquadramento del personale statale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale assunto dallo Stato in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del catasto dipendenti degli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, che abbia superato il corso regionale di formazione e di istruzione sui servizi catastali, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili e dopo gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti articoli, nel ruolo regionale dei servizi tecnici e catastali previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al concorso di cui al primo comma possono altresì partecipare coloro che abbiano superato il predetto corso di formazione e di istruzione e che nell'anno 1979 abbiano prestato servizio presso uno dei sopraindicati uffici catastali in virtù di assunzioni disposte in base ai sopracitati legge 1

giugno 1977, n. 285 e D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Le materie d'esame e le modalità del suddetto concorso saranno stabiliti con successivo regolamento d'esecuzione.

Ai fini dell'ammissione al concorso predetto e al successivo inquadramento in ruolo si prescinde dal possesso del requisito del limite massimo d'età normalmente previsto per l'accesso al pubblico impiego.

Al personale assunto dallo Stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 è riconosciuto, sia ai fini giuridici che economici, il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1 luglio 1979 con le stesse mansioni della carriera d'inquadramento.

Lo metto in votazione è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 13

Assunzione di personale per i nuovi uffici periferici

Il reclutamento del personale da assegnare agli uffici periferici del servizio del catasto avviene gradualmente, per la parte eccedente i tre quarti della dotazione organica prevista dalla tabella A allegata alla presente legge, in relazione alla istituzione dei nuovi uffici periferici previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 14

Programma biennale di lavoro straordinario

Al fine di consentire l'evasione delle volture e delle altre pratiche pendenti presso gli uffici facenti parte del servizio del catasto viene predisposto un programma straordinario di lavoro da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Per l'attuazione di tale programma, che dovrà prevedere l'evasione del lavoro arretrato entro due anni dalla sua approvazione, la Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale interessato con le modalità stabilite dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 e comunque entro il limite massimo mensile di trenta ore per ogni impiegato.

Ho introdotto la modifica della commissione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 15

Inquadramento del vincitore del concorso ad ispettore superiore del Libro Fondiario

L'eventuale vincitore del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore superiore della ex carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto ai Libri Fondiari, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nella qualifica di direttore di sezione — settimo livello funzionale retributivo.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

L'art. 16 è stato soppresso dalla commissione.

Art. 17

Norma finanziaria

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione prevista dall'art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 per le funzioni delegate in materia di catasto.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Dichiarazioni di voto? Prego cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): lo dirò molto brevemente che su questo disegno di legge noi abbiamo, in sostanza, due riserve, che riguardano la pianta organica che ci sembra eccessivamente dilatata e l'articolo di legge che introduce una possibilità di arrivare fino a trenta ore di straordinario. Dirò che per il resto la legge è anche un esempio di come una normativa di trasferimento di personale può essere recepita senza fare particolari vestiti, come invece è stato fatto in altre occasioni. So, per esempio, che, sia pure anonimamente, erano state presentate richieste di adeguamento al trattamento dei dipendenti del Libro fondiario, richieste che la commissione giustamente ha respinto, ciò non toglie che quella legge possa essere presa anche da altri come elemento di raffronto per rivendicazioni non finire.

Un'altra notazione vorrei fare ed è quella che questa legge di fatto sana una situazione determinata per i giovani occupati in base alla legge 285, cosa che noi riteniamo positiva nel senso che non solo è stato rinnovato loro il contratto, ma oggi, attraverso un concorso, praticamente viene concesso di accedere al ruolo del catasto; non posso però non rilevare, con l'occasione, una incongruenza presente, se non nel Consiglio regionale, negli uomini che fanno parte del Consiglio regio-

nale, che in Consiglio provinciale a Trento avevano votato contro una mozione che proponeva puramente e semplicemente non di mettere nei ruoli, ma di rinnovare per un anno i contratti ai dipendenti assunti in base alla 285.

PRESIDENTE: Altri per dichiarazioni di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 46


sì 32

schede bianche 14


Il Consiglio regionale approva.

La seduta è tolta e il Consiglio verrà convocato a domicilio.

(Ore 12.35)



ALLEGATO



Ill.mo signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

TRENTO

Interrogazione (n. 47)

L'iniziativa dell'ente pubblico, intesa a realizzare, nelle fasi di ristagno economico, programmi anche speciali di opere pubbliche, ha da essere opportunamente agevolata.

Mi riferisco all'esigenza di realizzare iniziative parallele di sostegno a tali programmi, nell'ambito legislativo e burocratico, così da rendere al massimo scorrevole la realizzazione di tale programma.

In particolare chiedo alla S.V. di interrogare l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, al fine di sapere se non consideri importante determinare talune innovazioni nell'ambito di leggi di settore, adeguando talune norme, ai fini di mettere nelle condizioni Comprensori e Comuni, di accelerare l'iter delle pratiche.

La questione riguarda, al tempo stesso, la Regione per gli aspetti ordinamentali e la Provincia per concreti aspetti di tipo operativo. Per quanto riguarda la Regione, chiedo se — a fronte dei noti fenomeni inflazionistici — non si consideri necessario adeguare la legge regionale 2 settembre 1978, n. 16, negli importi ivi fissati a premessa di taluni adempimenti, in particolare, chiedo se non ritenga opportuno:

- elevare da 10 milioni a 50 milioni, il limite di spesa per presentare "preventivi sommari di spesa", non soggetti a parere tecnico, anzichè progetti regolari e completi (articolo 3, ultimo comma);
- elevare le competenze della Giunta, per l'alienazione e l'acquisto di mobili-immobili-titoli del debito pubblico - di semplici titoli di credito - di azioni - transazioni-costituire servitù:
 - a) per i Comuni fino a 2.000 abitanti: dagli attuali 4 milioni a 6/7 milioni;
 - b) per i Comuni fino a 10.000 abitanti: dagli attuali 8 milioni a 12/15 milioni;

(articolo 3, primo comma). L'interrogante chiede infine all'Assessore regionale agli enti locali, se non consideri opportuno stabilire, nell'auspicata modifica di legge, che l'adeguamento degli importi in questione, ed altri consimili, possano essere determinati, per il futuro, con atti amministrativi della Giunta regionale, come fatto riferito a determinati parametri obiettivi. Ciò per accelerare l'attuazione di tale adeguamento, considerato che i tempi legislativi sono, in tale circostanza, ovviamente più lunghi.

A norma di Regolamento, *si chiede risposta scritta.*

Distinti ossequi.

F.to cons. dott. Giorgio Grigoli

Trento, 31 gennaio 1980

Ill.mo Signor
dott. Giorgio GRIGOLLI Consigliere regionale
via Brentari, 5 TRENTO

e, per conoscenza

Ill.mo Signor
Avv. Armando PARIS
Presidente del Consiglio regionale
TRENTO

Ill.mo Signor
comm. Enrico PANCHERI
Presidente della Giunta regionale
TRENTO

OGGETTO: Risposta all'interrogazione n. 47 del Consigliere regionale dott. Giorgio Grigolli, prot. n. 440 Cons. reg., pervenuta il 7 febbraio 1980.

In risposta all'interrogazione n. 47 del 31 gennaio 1980, con la quale la S.V.Ill.ma chiede di poter interrogare l'Assessore regionale competente in materia di enti locali al fine di sapere se non consideri importante provvedere ad adeguare la normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni al fine di porre gli stessi nelle condizioni di realizzare programmi di opere pubbliche in tempi brevi, si precisa quanto segue:

- 1) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 4 ha considerevolmente abbreviato i termini per l'emanazione da parte degli organi tecnici e/o amministrativi dei necessari pareri e nullaosta in merito a deliberazioni degli enti locali riguardanti opere pubbliche;
- 2) le proposte contenute nella stessa interrogazione potranno essere prese in considerazione nella stesura della proposta di legge, attualmente in fase di studio, che modificherà compiutamente l'ordinamento dei Comuni della nostra Regione analogamente a quanto si sta facendo in sede nazionale. Si ritiene che tale progetto possa essere presentato al Consiglio regionale nell'autunno prossimo, semprechè la legge statale concluda il suo iter entro la prossima primavera. Si deve infatti tener presente che la competenza regionale in materia di ordinamento dei Comuni è una competenza secondaria e come tale ha dei limiti oltrechè nei principi dell'ordinamento anche nei principi delle leggi del settore;
- 3) il Governo nella primavera del 1978 ha ritenuta incostituzionale una delega da parte

del Consiglio regionale alla Giunta regionale affinché adeguasse in base a parametri prefissati i limiti di competenza delle Giunte comunali in materia di alienazioni e acquisto di beni mobili ed immobili, titoli del debito pubblico, titoli di credito, azioni, transazioni, costituzione di servitù. Pertanto, anche alla luce di una costante giurisprudenza costituzionale, si ritiene pressochè impossibile inserire una normativa come quella da Lei richiesta nella prossima legge regionale in materia di ordinamento dei Comuni.

Distinti saluti.

Prof. Aldo Ongari ,

Trento 13 febbraio 1980